SENATO DELLA REPUBBLICA

— VIII LEGISLATURA ———

346° SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 9 DICEMBRE 1981

(Notturna)

Presidenza del vice presidente VALORI, indi del vice presidente MORLINO,

INDICE

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEM- BLEA	LAZZARI (Sin. Ind.) Pag. 18098, 18101 PISTOLESE (MSI-DN) 18079, 18087
Variazioni	Pollastrelli (PCI)
DISEGNI DI LEGGE	SCEVAROLLI (PSI)
Seguito della discussione:	to per le finanze
« Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1982) » (1583):	TARABINI, sottosegretario di Stato per il tesoro
* ANDREATTA, ministro del tesoro . 18093 e passim BONAZZI (PCI) 18092, 18097, 18100 CALICE (PCI)	ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI GIOVEDI' 10 DICEMBRE 1981 18113
CAROLLO (DC), relatore	N. B. — L'asterisco indica che il testo del di- scorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

9 DICEMBRE 1981

Presidenza del vice presidente VALORI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 21,30).

Si dia lettura del processo verbale.

FILETTI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta notturna dell'11 novembre.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Calendario dei lavori dell'Assemblea, variazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa sera, ha stabilito, all'unanimità, che domani, 10 dicembre 1981, il Senato, per il seguito della discussione della legge finanziaria, terrà due sedute, alle ore 9,30 e alle ore 18.

La seduta pomeridiana, dopo una breve sospensione intorno alle 20,30, proseguirà fino a tarda ora serale.

Seguito della discussione del disegno di legge:

« Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1982) » (1583)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1982) ».

Riprendiamo l'esame dell'articolo 4 e dei relativi emendamenti. Se ne dia nuovamente lettura. FILETTI, segretario:

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FISCALE

Art. 4.

Le misure dell'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovute, stabilite nella tariffa, allegato *A*, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive integrazioni e modificazioni, in lire 150 dall'articolo 47, lettera *a*), in lire 300 dagli articoli 21, 23, lettera *a*), e 46, in lire 1.000 dall'articolo 18, in lire 2.000 dagli articoli da 1 a 8, 12, nota marginale, 22, da 23, lettera *b*), a 28, da 37 a 45, 49, e 50, sono elevate, rispettivamente, a lire 200, 500, 1.500 e 3.000. L'importo massimo dell'imposta dovuta per i duplicati e le copie indicati nell'articolo 13 della tariffa suddetta, è stabilito in lire 1.000.

La carta bollata, i moduli redatti a stampa su carta bollata o bollati in modo straordinario, nonchè i libri e i registri già bollati in modo straordinario che si trovino interamente in bianco, prima dell'uso, devono essere integrati, sino a concorrenza dell'imposta dovuta nelle misure stabilite dal presente articolo, mediante applicazione di marche da bollo, da annullarsi nei modi previsti dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive integrazioni e modificazioni.

Resta ferma nella misura di lire 700 l'imposta dovuta sulle domande e sui documenti necessari per l'ammissione, frequenza ed esami nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado e nelle università ed istituti di istruzione universitaria, comprese le pagelle, gli attestati, i diplomi e documentazioni similari rilasciati dalle scuole ed università medesime.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

9 DICEMBRE 1981

Sopprimere l'articolo.

4. 1 PISTOLESE, RASTRELLI, CROLLALAN-ZA, FILETTI, FINESTRA, MARCHIO, POZZO, MONACO

Sopprimere l'articolo.

4. 2 POLLASTRELLI, BONAZZI, DE SAB-BATA, BACICCHI, BOLLINI, MILANI Giorgio, GRANZOTTO, CALICE, FERRUCCI

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti sono già stati illustrati e che il relatore ha espresso il suo parere.

Invito pertanto il Governo ad esprimere il parere.

FORMICA, ministro delle finanze. Signor Presidente, onorevoli senatori, le osservazioni erano già state formulate in sede di discussione in Commissione ed in sede di discussione generale qui in Aula per quanto riguarda la valutazione delle stime formulate dal Governo e riferite nella postazione di bilancio del 1982.

Abbiamo spiegato con grande lealtà, franchezza e sincerità in Commissione ed in Aula che le stime da noi valutate per la postazione di bilancio delle entrate nel bilancio 1982 erano state formulate sulla base di criteri che tenevano conto delle condizioni generali dell'economia, dell'incremento del prodotto interno lordo e delle condizioni generali del paese. Abbiamo anche affermato, di fronte ad osservazioni di segno contrario perchè abbiamo ricevuto osservazioni per quanto riguarda sia la valutazione in eccesso che la valutazione in difetto delle entrate, che il nostro impegno era ed è particolarmente teso al recupero delle aree di evasione esistenti nel campo tributario. Abbiamo messo a punto una serie di iniziative ed abbiamo cercato una forma di coordinamento molto attivo tra gli uffici finanziari e la Guardia di finanza. I frutti si stanno già avendo in questi giorni e noi riteniamo che nelle prossime settimane sarà possibile rappresentare un piano organico per la lotta all'evasione in sede di coordinamento tra l'attività degli ispettori e dei superispettori tributari della Guardia di finanza e degli uffici finanziari.

Possiamo anche qui dire che, qualora dovessimo avere un gettito maggiore delle entrate, abbiamo già preso impegno in sede di Commissione, e possiamo qui riconfermare, che utilizzeremo in sede di variazione di bilancio nell'anno successivo le maggiori entrate per alleggerire quella che si chiama la pressione fiscale nel settore dei percettori di reddito da lavoro, quello che comunemente è chiamato il fiscal drag, che è previsto in bilancio per 2.400 miliardi. Nelle discussioni con le organizzazioni sindacali si è presentata l'ipotesi del mantenimento delle controversie e della definizione dei contratti entro il livello del 16 per cento: se questo dovesse avvenire, noi ci adopereremo perchè sia dilatata questa disponibilità per il 1982. Comunque confermiamo che le eventuali maggiori entrate che dovessero essere realizzate per il 1982 saranno destinate ad un alleggerimento del fiscal drag e ad un aumento del fondo degli investimenti e dell'occupazione.

Per quanto riguarda poi le osservazioni che sono state formulate sugli articoli introdotti con l'approvazione degli emendamenti presentati dalla maggioranza, non abbiamo trovato altra soluzione che potesse non colpire direttamente i redditi da lavoro o i redditi più bassi, tanto che abbiamo mantenuto fede ad un impegno che avevamo assunto sia alla Camera che al Senato: che l'addizionale pro terremotati, che era presente in un disegno di legge già sottoposto all'esame della Camera all'inizio di quest'anno, sarebbe stata ritirata dal Governo: è stata sostituita invece con un'addizionale sull'IRPEG e sull'ILOR, quindi escludendo completamente l'addizionale sull'IRPEF.

Per quanto riguarda gli articoli che si riferiscono all'introduzione di nuove imposte, abbiamo già dato le spiegazioni in Commissione ed in Aula. Per quanto concerne gli effetti, che non sono stati previsti nel bilancio, dei decreti approvati contemporaneamente alla Camera e al Senato, che riguardavano le imposte sul bollo, le imposte sulle intermediazioni finanziarie, le accettazioni bancarie, la riduzione degli aggi esattoriali, abbiamo già detto in sede di apertura di questo dibat-

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

9 DICEMBRE 1981

tito che il Governo sta apprestando una nota di variazione al bilancio del 1982 che recepirà la parte maggiore di entrate che dovranno poi far fronte ad altre uscite che non erano state previste per il bilancio del 1982. Il provvedimento andrà all'esame del prossimo Consiglio dei ministri.

Il gettito relativo ai provvedimenti che sono stati approvati dalla Camera e dal Senato successivamente all'elaborazione e alla presentazione del bilancio del 1982 l'ho già descritto nella replica che ho dato in sede di dibattito generale e sono stati anche quantificati i relativi importi.

PRESIDENTE. Passiamo al voto.

P J S T O L E S E . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PISTOLESE. Volevo prima di tutto confermare che voteremo contro l'articolo 4 perchè ne abbiamo chiesto la soppressione con il nostro emendamento 4.1. Il relatore si è ampiamente soffermato sulle osservazioni di parte comunista, ma non si è per niente soffermato sui nostri rilievi. La richiesta di soppressione di parte comunista tende a sostenere che vi sono possibilità di reperire i fondi, fermo restando l'aumento di 1.600 miliardi dovuto ai comuni. Il nostro emendamento ha motivazioni esattamente contrarie. Noi diciamo che non è necessario gravare il cittadino di un carico fiscale di 1.800 miliardi, come previsto in questi articoli. perchè riteniamo che non è necessario nè opportuno dare ai comuni i 1.600 miliardi in più. Il relatore ha risposto a quella osservazione, ma non ha risposto alla nostra che era onnicomprensiva. (Commenti del relatore).

Volevo inoltre sottolineare all'onorevole Ministro che non mi sembra esatta la sua aftermazione quando dice: abbiamo cercato di trovare delle imposizioni che non danneggino le classi più povere. La carta bollata per i certificati? Sono i poveri che chiedono certificati di matrimonio, anagrafici, eccetera.

Per queste ragioni, insistiamo nel nostro emendamento e votiamo contro l'articolo 4.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati, sull'articolo 4, altri emendamenti oltre quelli soppressivi 4.1, del senatore Pistolese e di altri senatori, e 4.2 del senatore Pollastrelli e di altri senatori, metto ai voti il mantenimento dell'articolo stesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5. Se ne dia lettura.

FILETTI, segretario:

Art. 5.

L'articolo 4 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153, è sostituito dal seguente:

« Per il periodo di due anni decorrente dal primo pagamento effettuato successivamente al 31 dicembre 1980, gli importi da corrispondere per tassa erariale di circolazione sono aumentati del 50 per cento, per il primo anno, e dell'80 per cento, per il secondo anno, dell'importo complessivo dovuto per tassa erariale e tassa regionale di circolazione in base alle tariffe in vigore al 31 dicembre 1980.

Per i veicoli e autoscafi nuovi di fabbrica, il periodo di maggiore tassazione decorre dall'inizio del periodo fisso nel quale cade il mese di immatricolazione.

Per i veicoli e autoscafi immatricolati nel 1982 e per quelli che non abbiano circolato nel 1981, l'aumento è dell'80 per cento ed è limitato ad un anno decorrente dal periodo fisso nel quale viene eseguito il primo pagamento per il 1982. L'aumento non si applica ai veicoli ed agli autoscafi immatricolati posteriormente al 31 dicembre 1982.

Per i versamenti legittimamente effettuati per periodi fissi afferenti l'anno 1982 senza l'aumento dell'80 per cento di cui al primo comma, la maggior somma dovuta per tali periodi dovrà essere corrisposta in occasione del pagamento della tassa relativa ai corrispondenti periodi fissi dell'anno 1983. 346^a Seduta (notturna)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

9 DICEMBRE 1981

Qualora alla scadenza della validità dell'ultimo pagamento eseguito non venga assolto il tributo per periodi fissi immediatamente successivi, la maggiore somma dovuta dovrà essere corrisposta entro 30 giorni da detta scadenza. In caso di inadempimento si applicano le sanzioni stabilite dalla legge 24 gennaio 1978, n. 27, per l'insufficiente pagamento di tassa.

I proventi derivanti dal detto aumento sono riservati all'erario dello Stato e sono destinati alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per il finanziamento dei comuni e delle province.

L'aumento della tassa erariale, di cui al primo comma, non influisce sull'ammontare della tassa regionale di circolazione ».

PRESIDENTE. Su quest'articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

FILETTI, segretario:

Sopprimere l'articolo.

5.3 PISTOLESE, RASTRELLI, CROLLALAN-ZA, FILETTI, FINESTRA, MARCHIO, POZZO, MONACO

Sopprimere l'articolo.

5.4 POLLASTRELLI, BONAZZI, DE SAB-BATA, BACICCHI, BOLLINI, MILANI Giorgio, GRANZOTTO, CALICE, FERRUCCI

Alla fine del primo comma dell'articolo che sostituisce l'articolo 4 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153, aggiungere le seguenti parole: « ad esclusione dei veicoli azionati con motore diesel e relativi rimorchi per i quali gli aumenti sono pari al 30 per cento per il primo anno e al 50 per cento per il secondo anno ».

5. 1 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

In via subordinata all'emendamento 5.4, alla fine del primo comma del nuovo testo proposto per l'articolo 4 del decreto-legge 28

febbraio 1981, n. 38, aggiungere il seguente periodo: « L'aumento per il secondo anno è limitato al 50 per cento per i veicoli di potenza fino a CV 12, per i veicoli azionati con motore Diesel e relativi rimorchi nonchè per i veicoli di cui alle tariffe A e B dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni ».

Al quarto comma del suddetto nuovo testo sopprimere le parole: « dell'80 per cento ».

Sopprimere il penultimo comma dello stesso nuovo testo.

5.5 POLLASTRELLI, BONAZZI, DE SAB-BATA, BACICCHI, BOLLINI, MILANI Giorgio, GRANZOTTO, CALICE, FERRUCCI

Al penultimo comma dell'articolo che sostituisce l'articolo 4 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito con modificazioni nella legge 23 aprile 1981, n. 153, sono soppresse le parole da: « e sono destinati alla copertura » sino alla fine.

5. 2 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

PRESIDENTE. Gli emendamenti 5.4 e 5.3 sono già stati illustrati.

SPADACCIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPADACCIA. L'emendamento 5.1 tende a escludere i veicoli azionati con motori diesel e relativi rimorchi, per i quali gli aumenti sono pari al 30 per cento per il primo anno e al 50 per cento per il secondo anno. Si tratta di una riduzione dell'aumento del bollo rispetto agli altri autoveicoli, tenendo conto del particolare costo dei veicoli diesel. Tale emendamento si illustra da sè. Per quanto riguarda l'emendamento 5.2, noi siamo contrari a che si inserisca, accanto ad un'entrata, la definizione del suo scopo. Proprio perchè non è ammissibile l'introduzione di imposte di scopo, noi riteniamo che sia scorretta e ingiusta l'indicazione accanto a questa entrata di una pretesa destinazione a 346^a Seduta (notturna)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

9 DICEMBRE 1981

copertura delle spese dei comuni. Questa è una manovra finanziaria rivolta a reperire maggiori entrate. Per cosa? A quale fine? Al fine di stabilire un equilibrio fra entrate e spese che consenta di ricorrere al mercato finanziario entro certi limiti e non oltre. Allora non ha nessuna importanza, non c'è una destinazione specifica di copertura di queste maggiori entrate. Non c'è e non può esserci. Esse vanno generalmente a coprire le spese del bilancio dello Stato. Quindi siccome ci sembra anche un tantino demagogica questa impostazione, riteniamo sia incongrua e che debba essere tolta.

L'appello al Senato, ma l'appello, a questo punto, è anche rivolto al Governo e al Ministro, è che l'emendamento 5.2 sia accolto per chiarezza e anche per correttezza di rapporti tra diverse posizioni, mentre si discute la legge finanziaria all'interno del Governo. Devo aggiungere che credo alle indicazioni di copertura, ma le indicazioni di copertura vanno segnalate per le spese. Infatti ogni volto che ho proposto nuove e maggiori spese nel bilancio dello Stato (ne ho fatto degli esempi credo pertinenti e adeguati per quanto riguardava la fame nel mondo) mi sono preoccupato di indicare le maggiori entrate che dovevano coprire queste spese. Ma diversissimo è il caso delle entrate. Qui mi pare che un Governo che si preoccupa poco, ogni volta che ci propone delle spese, di essere poi davvero rigoroso (lo è soltanto quando si tratta di stabilire i tetti) nella precisione dell'indicazione delle entrate per coprire le spese, in questo caso si preoccupa in maniera impropria ed io ritengo inammissibile di coprire le entrate con una indicazione di destinazione che non ha veramente nessun senso e che è assolutamente illegittima.

DE SABBATA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D E S A B B A T A . Signor Presidente, mi consenta di esprimere la mia soddisfazione per la sua presenza qui, questa sera, dopo un lungo periodo di assenza per influenza. Mi consento, poi, di illustrare l'emendamento 5.5, che tende a ridurre gli effetti inflattivi

dell'inasprimento tributario. L'aumento di imposta inizialmente era stato previsto per un solo anno per ragioni eccezionali; in base all'orientamento appena espresso dal ministro Formica si vuole confermare l'aumento anche per il 1982, con ulteriori appesantimenti, portando, cioè l'aumento dal 50 all'80 per cento. Si ripete lo schema che consiste in una appropriazione di un'imposta precedentemente condivisa in parti uguali dall'erario e dalle regioni. È stata solo corretta la dizione per rendere apparentemente più legittima l'iniziativa del Governo. Rimane comunque l'errore politico di non riuscire nemmeno a rispettare quel poco di finanza propria che è stata riconosciuta alle regioni. Si tratta quindi di un aumento dell'80 per cento per il 1982, che viene tutto devoluto all'erario. Il nostro emendamento chiede che l'aumento sia lasciato al 50 per cento e non elevato all'80 per cento, come prevede il progetto, per tutti i veicoli azionati con motore diesel e relativi rimorchi, nonchè per i motocicli e velocipedi a motore e le motocarrozzette leggere e pesanti. Non credo sia necessario insistere sul carattere inflattivo che ha l'aumento di questa imposta, perchè è un aumento che si trasferisce sulla formazione di vari prezzi. È da notare, inoltre, l'eccessiva difficoltà che questo crea alla circolazione dei veicoli, in un periodo in cui il settore produttivo è in crisi. Si tratta, in definitiva, di poche decine di miliardi, perchè qui viene solo proposta per alcuni veicoli la riduzione, rispetto al progetto, dall'80 al 50 per cento dell'aumento dell'imposta, con la conferma del livello di imposizione previsto per l'anno precedente.

Nell'emendamento vi è inoltre una richiesta di sopprimere il penultimo comma del nuovo testo dell'articolo 4 del decreto-legge 2 febbraio 1981, n. 38. In questo siamo sullo stesso piano dell'emendamento 5. 2, appena illustrato dal collega Spadaccia. Però noi chiediamo la soppressione di tutto il penultimo comma, perchè in esso si trova un'affermazione del tutto inutile: « I proventi derivanti dal detto aumento sono riservati all'Erario dello Stato ». Essendo già nei commi precedenti stabilito che si tratta di aumento della tassa erariale, questa ripetizione

346a Seduta (notturna)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

9 DICEMBRE 1981

è del tutto inutile. Invece la seconda parte «...e sono destinati alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per il finanziamento dei comuni e delle province », è anch'essa inutile, ma esprime un concetto che — come è stato giustamente rilevato — è illegittimo. Tutto ciò in ultima analisi tradisce la penna dell'estensore del provvedimento legislativo, penna molto settaria, che si rivolge contro i comuni e le province.

Mi dispiace di non possedere una vena ironica apprezzabile: mi limito alla lettura degli articoli 29 e 30 di questo stesso testo in esame. Nell'articolo 29 si prevede un'assegnazione alle camere di commercio di 232 miliardi, però questa penna che si è rivelata contro i comuni e le province non ha pensato di trovare una copertura specifica per le camere di commercio. All'articolo 30 si legge, poi, che a decorrere dall'anno 1982 si elevano alcuni tributi e altri se ne istituiscono, al fine di « accrescere gli interventi promozionali in favore delle piccole e medie imprese »: quanto viene dato, cioè, alle camere di commercio serve ad accrescere gli interventi promozionali a favore delle piccole e medie imprese: sono tutte cose utili alla società e alla produzione. I comuni, invece, hanno semplicemente questa indicazione da questo pennaiolo: si definiscono i mezzi destinati alla copertura degli « oneri » derivanti dalle necessità di finanziamento dei comuni e delle province. Non si dice se questi finanziamenti sono utili, non si dice nulla. Si dice solo che determinano degli oneri. Questa è una questione inaccettabile, questa è una frase inutile che ha un senso solo propagandistico e direi che il minimo che si può chiedere è la soppressione, che è il solo modo per dare al testo un minimo di decoro.

Un'annotazione procedurale, signor Presidente: le chiederei di effettuare la votazione per separazione del testo dell'emendamento, cioè di votare a parte l'ultimo comma dell'emendamento, laddove si dice « sopprimere il penultimo comma dello stesso nuovo testo », poichè questa parte è valida per sè e non ha bisogno di collegamenti col resto. Le chiederei perciò di sottoporre l'emendamento a due distinte votazioni: la prima parte

fino a dove è scritto « dell'80 per cento » e la seconda parte « sopprimere il penultimo comma dello stesso nuovo testo ».

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

C A R O L L O, relatore. Parere contrario al 5.3 e al 5.4. Per quanto riguarda il 5.5 mi rimetto all'Assemblea. Parere contrario all'emendamento 5.2. Per quanto riguarda l'emendamento 5.1 mi rimetto all'Assemblea. L'emendamento 5.5 è stato presentato in via subordinata all'emendamento 5.4. Mi sono dichiarato contrario al 5.3 e al 5.4. Sempre in via subordinata — dato che in via subordinata è stato presentato l'emendamento — mi rimetto all'Assemblea per quanto riguarda il 5.5.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

FORMICA, ministro delle finanze. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.3, identico all'emendamento 5.4.

R'ASTRELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

R A S T R E L L I . Il nostro Gruppo insiste per la soppressione dell'articolo 5, e non solo per i motivi addotti dal senatore Pistolese, nel senso che la nostra parte politica è contraria a tutto il pacchetto delle disposizioni di carattere fiscale introdotte dalla Commissione, su proposta della maggioranza, in talune parti apertamente appoggiata dall'opposizione comunista, ritenendo più opportuno che tutta questa materia fosse rinviata a quel famoso, o famigerato, decretolegge ancora da emettersi da parte del Governo a copertura di maggiori oneri della finanza locale.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

9 DICEMBRE 1981

Ma insistiamo sull'argomento dell'articolo 5 proprio perchè riteniamo che l'articolo 5 si ponga in termini contrari ad ogni ipotesi di sviluppo dell'economia italiana.

Come è noto, l'articolo 5, penalizzando le tasse di circolazione e penalizzando l'autotrazione diesel, va direttamente a incidere in un settore che è particolarmente in crisi in questo momento. Deve essere noto a tutti che l'economia italiana, come si dice con una formula nota, viaggia su gomma per l'80 per cento della sua massa di trasporto. Bisogna ancora aggiungere che il settore dei trasporti è particolarmente penalizzato in questo momento da forme di delinguenza comune che, esponendo i trasporti stessi e gli autisti a gravi rischi anche di natura personale, oltrechè di natura patrimoniale, non trova una copertura nella disorganizzazione delle forze dell'ordine preposte al controllo del traffico e alla tutela dell'integrità patrimoniale e personale dei trasportatori.

Andare a incidere in questa misura e in questo momento significa non comprendere il particolare meccanismo che è alla base dei problemi della categoria dei trasportatori.

C'è ancora da aggiungere — e il Governo di questo non ha tenuto conto - che in questo settore esiste un'area di evasione assolutamente enorme. Credo che se il Ministro delle finanze ha dati aggiornati potrà confermare le notizie che io ho avuto e cioè che circa il 30 per cento del montante delle tasse di circolazione non viene attualmente corrisposto perchè il meccanismo di riscossione di queste tasse è talmente artificioso, e per la fonte di pagamento che si presta a tutte le possibili alterazioni, e per le cadenze in cui la tassa viene pagata, da determinare un'amplissima sfera di evasione che, soprattutto nel Mezzogiorno d'Italia, raggiunge aliquote altissime senza che contro di essa sussista un adeguato, efficiente e continuo controllo.

Andare ad incrementare quest'imposta per coloro che pagano significa suscitare automaticamente un incentivo all'ulteriore evasione. E insistere in questo nuovo aumento della situazione fiscale per quanto riguarda l'autotrasporto significa non soltanto non valutare i contraccolpi negativi per l'economia del settore, ma soprattutto incentivare obiettiva-

mente un'evasione già generalizzata che tende proprio ad assumere le forme della disobbedienza civile.

Insistiamo pertanto almeno per questo articolo, indipendentemente dal concetto generale, perchè l'Assemblea di palazzo Madama prenda atto di questa realtà e, almeno per quanto riguarda l'aumento delle tasse di circolazione e le altre tasse sui trasporti diesel, voglia assumere un atteggiamento più prudente rispetto ai problemi che mi sono sforzato di denunciare.

D E S A B B A T A. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE SABBATA. Desidero solo insistere per la soppressione dell'articolo 5, per le ragioni che sono già state esposte dal senatore Pollastrelli.

S P A D A C C I A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

S P A D A C C I A. Solo per dichiarare che voterò a favore dell'emendamento soppressivo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.3. presentato dal senatore Pistolese e da altri senatori, identico all'emendamento 5.4, presentato dal senatore Pollastrelli e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Senatore Spadaccia, mantiene l'emendamento 5.1?

SPADACCIA. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

9 DICEMBRE 1981

Per quanto riguarda l'emendamento 5.5, presentato dal senatore Pollastrelli e da altri senatori, è stata avanzata dai presentatori dell'emendamento una richiesta di votazione per parti separate. Non facendosi osservazioni, si procederà in tal senso.

Metto pertanto ai voti la prima parte dell'emendamento 5.5, fino alle parole: « dell'80 per cento ». Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvata.

Metto ai voti la seconda parte dell'emendamento 5.5, dalla parola « Sopprimere » alla fine. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvata.

Metto ai voti l'emendamento 5. 2, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 5. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con l'emendamento 5.0.1. Se ne dia lettura.

COLOMBO VITTORINO (V.), segretario:

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. ...

All'articolo unico della legge 14 agosto 1974, n. 393, le parole da: "È istituita una imposta interna di fabbricazione ed una corrispondente sovraimposta di confine sulle armi da sparo e sulle munizioni nella misura appresso indicata:" fino alle parole: "D) Munizioni: relative alle armi indicate nelle precedenti lettere A) e B), per ciascun

pezzo — L. 5" sono sostituite con le seguenti:

"È istituita una imposta di fabbricazione ed una corrispondente sovraimposta di confine sulle armi da sparo e sulle munizioni nella misura appresso indicata:

A) armi da fuoco, lunghe:

A) armi da fuoco, lunghe:	
-	Lire
1) portatili, da guerra o tipo	
guerra, per ciascun esem- plare	200.000
2) comuni a canna rigata, per ciascun esemplare	100.000
3) comuni a canna liscia, per	
ciascun esemplare	20.000
 comuni a canna rigata cali- bro 22 lungo e corto, a can- na liscia calibro 'flobert', 	
per ciascun esemplare	20.000
B) armi da fuoco, corte:	
 da guerra o tipo guerra, per ciascun esemplare 	200.000
->	

1) da guerra o tipo guerra, per ciascun esemplare	200.000
2) comuni, per ciascun esemplare	20.000
3) comuni a canna rigata cali- bro 22 corto e lungo, a can- na liscia calibro 'flobert', per ciascun esemplare	20.000

C) armi ad aria compressa od a gas, lunghe o corte per ciascun esemplare 20.000

D) canne per armi da fuoco:

1)	per le armi di cui alle prece-
	denti lettere A/1 e B/1, per
	ciascuna canna

200.000

 per le armi di cui alla precedente lettera A/2, per ciascuna canna

100.000

 per le altre armi indicate nelle precedenti lettere A),
 B) e C), per ciascuna canna

20.000

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

9 DICEMBRE 1981

E) munizioni:

Lire

- 1) relative alle armi indicate nelle precedenti lettere A/1, A/2, B/1 e B/2, per ciascun pezzo
- 10
- relative alle altre armi indicate nelle precedenti lettere
 a) e B), per ciascun pezzo

2"»

5. 0. 1 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

SPADACCIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

S P A D A C C I A . Si tratta dell'introduzione di un'imposta di fabbricazione sulle armi. Questo articolo aggiuntivo era stato presentato nell'intento di indicare fonti di nuove entrate a copertura delle maggiori spese che avevamo previsto in questa legge e proposto a quest'Assemblea per l'aumento degli aiuti allo sviluppo e per lo stanziamento di somme per un progetto di emergenza volto a combattere la fame nel mondo.

La proposta è derivata in particolare dal rapporto Brandt Nord-Sud che indica la possibilità di alcuni interventi fiscali di carattere simbolico ed emblematico e indica in un'imposta speciale sulle armi queste possibili nuove entrate determinate da imposte. Non abbiamo fatto ricorso ad un'imposta speciale, ma a un intervento legislativo per una imposta sulla fabbricazione delle armi. Introdotta da un decreto-legge, questa imposta di fabbricazione era stata praticamente, soprattutto per le armi da guerra, vanificata dal successivo iter di conversione. Devo dire tuttavia che questa norma aveva senso, almeno nella nostra proposta, se rivolta a coprire le spese per gli aiuti allo sviluppo e per un progetto straordinario volto a combattere la fame nel mondo.

Analogo tentativo abbiamo fatto con successive norme che abbiamo proposto a questa Assemblea: una riguarda la tassa sulla concessione delle armi e un'altra successiva sui tabacchi e gli altri generi di monopolio di Stato. Per questi motivi, essendo nelle nostre intenzioni questo lo scopo, non abbia-

mo nessuna intenzione di insistere perchè del resto è improbabile, dato l'orientamento generale del Governo, che venga accolto questo emendamento, dal momento che fino ad ora esso ha scelto sempre le armi contro gli investimenti per la fame, per lo sviluppo, per lo sviluppo interno non meno che per lo sviluppo dei paesi poveri. Il Governo ha sempre scelto gli arsenali contro i granai e così è anche in questa legge finanziaria e in questo bilancio dello Stato. Pensiamo quindi che non accoglierà una imposta sulle armi, che comunque sarebbe un'imposta in più. Perciò... (interruzione del senatore Fermariello. Richiami del Presidente) ... siccome non è mia intenzione concedere al Governo maggiori disponibilità per la sua politica a questo punto del dibattito della legge finanziaria ritiro questo articolo aggiuntivo 5. 0. 1.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 6. Se ne dia lettura.

COLOMBO VITTORINO (V.), segretario:

Art. 6.

Le tasse sulle concessioni governative previste dalla tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive integrazioni e modifiche, sono aumentate del 30 per cento, con esclusione delle tasse previste dal n. 125 della tariffa medesima nonchè dell'imposta sulle concessioni governative di cui alla legge 6 giugno 1973, n. 312.

I nuovi importi di tassa vanno arrotondati alle 1.000 lire superiori.

Nei casi in cui il pagamento deve essere effettuato con applicazione di marche e manchino o non siano reperibili i tagli idonei a formare l'importo dovuto, il pagamento del solo aumento o dell'intera tassa può essere eseguito in modo ordinario.

Gli aumenti predetti si applicano alle tasse sulle concessioni governative il cui termine ultimo di pagamento, stabilito nel menzionato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive

346a Seduta (notturna)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

9 DICEMBRE 1981

integrazioni e modificazioni, scade successivamente al 30 dicembre 1981.

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

COLOMBO VITTORINO (V.), segretario:

Sopprimere l'articolo.

6.3 PISTOLESE, RASTRELLI, CROLLALAN-ZA, FILETTI, FINESTRA, MARCHIO, POZZO, MONACO

Sopprimere l'articolo.

6.4 POLLASTRELLI, BONAZZI, DE SAB-BATA, BACICCHI, BOLLINI, MILANI Giorgio, GRANZOTTO, CALICE, FERRUCCI

Al primo comma, in fine, aggiungere le seguenti parole: « e con l'eccezione delle tasse di cui ai numeri 25-1), 26, 31 e 34 della tariffa che sono aumentate del 300 per cento e della tassa di cui ai numeri 30 a) e b), 32, 33 e 35 della tariffa medesima che sono aumentate del 500 per cento ».

6. 1 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Al secondo comma, sostituire la cifra: « 1.000 » con l'altra: « 100 ».

6.2 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 6.3 e 6.4 sono stati già illustrati.

SPADACCIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

S P A D A C C I A. Signor Presidente, illustrerò gli emendamenti 6.1 e 6.2. Voglio subito tranquillizzare il collega Fermariello dicendo che non mi sarei certo sottratto, nell'illustrare l'emendamento che riguarda lo aumento delle tasse sulle concessioni governative sul porto d'armi, caccia e pasca, dallo spiegare dettagliatamente come mai, dovendo reperire nuovi fondi per gli aiuti allo sviluppo e per la fame nel mondo, proponevo questa tassa. Sono inoltre disposto a discutere con il senatore Fermariello e con altri su eventuali nuove tasse per coprire queste spese. Vale però il ragionamento di prima e perciò ritiro questo emendamento 6. 1.

L'emendamento 6.2 riguarda un problema di carattere diverso. Non comprendo bene cosa significhi la parola « arrotondare » e su questa richiamerei l'attenzione del ministro Formica. Si dice infatti che « I nuovi importi di tassa vanno arrotondati alle mille lire superiori ». Ci sono tasse su concessioni governative che sono di mille lire. Ci sono ad esempio quelle sulle pellicole cinematografiche che sono di 25 lire per ogni metro di pellicola. Che significa? Che diventano di 2.000 lire per ogni metro quadrato di pellicola? Alla interpretazione letterale della norma non si sfugge. Quindi ho presentato questo emendamento, perchè voi capite che se c'è una tassa che è di 1.000 lire e bisogna aumentarla del 30 per cento e bisogna arrotondarla alle 1.000 lire successive, questo non è un aumento del 30 per cento, è un raddoppio. A colui che invece di pagare 1.300 lire si trova con questo marchingegno a pagarne 2.000 sarebbe più onesto dire che le raddoppiamo. Non parliamo poi di chi da 25 lire si trova a doverne pagare 1.000 per ogni metro di pellicola. Questo è il motivo per cui ho presentato lo emendamento 6.2.

Siccome credo che questa mia preoccupazione valga anche ai fini dell'interpretazione, pregherei il Ministro o il Sottosegretario di valutare questo aspetto del problema, perchè non sono contrario a che si aumentino le tasse: sono però contrario ad imposizioni truffaldine. A parte il fatto che interi settori vengono colpiti in maniera selvaggia, perchè per la produzione cinematografica non è un aumento di poco quello del passaggio dalle 25 alle 1.000 lire. E così per le tasse più basse perchè se portate una tassa di concessione governativa da 1.000 a 1.300 e poi l'arrotondamento successivo la porta a 2.000, la raddoppiate. Francamente

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

9 DICEMBRE 1981

non credo che il gettito per queste tasse sia eccezionale. Varrebbe la pena impedire queste cose se non altro perchè diminuiscono la credibilità dello Stato.

PRESIDENTE. Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

CAROLLO, relatore. Sono contrario a tutti gli emendamenti.

FORMICA, ministro delle finanze. Sono contrario agli emendamenti. Per la questione dell'arrotondamento sollevata dal senatore Spadaccia, mi si dice che questo è il criterio di arrotondamento seguito per tutti i tributi. Comunque il minor gettito, in caso di approvazione dell'emendamento, sarebbe di 3 miliardi. Io mi rimetto all'Assemblea: questi sono i dati.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti soppressivi.

PISTOLESE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

P I S T O L E S E . Signor Presidente, molto brevemente per segnalare che abbiamo illustrato questo emendamento nel quadro di una nostra posizione precisa: noi non condividiamo questa manovra fiscale perchè non condividiamo l'opportunità di reperire fondi per finanziare i comuni.

Ho voluto riconfermare questo nostro principio perchè i 125 miliardi che possono essere reperiti attraverso questo articolo 6 servono semplicemente ad effettuare una operazione per la quale il Governo ha ceduto a delle pressioni che non sono condivise da tutta quest'Aula.

Per questa ragione noi insistiamo per la soppressione dell'articolo 6 in quanto non crediamo alla manovra che si intende effettuare con questi articoli.

S P A D A C C I A. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

S P A D A C C I A . Solo per dichiarare che voto a favore della soppressione dell'articolo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.3 presentato dal senatore Pistolese e da altri senatori, identico allo emendamento 6.4 presentato dal senatore Pollastrelli e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.2, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini.

POLLASTRELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLASTRELLI. Dichiariamo di votare a favore dell'emendamento Spadaccia. Ricordo per l'Assemblea e per vostra conoscenza che tra l'altro, quando si dice di aumentare le tasse di concessione governativa, sono anche comprese le tasse delle patenti di guida: per esempio, per la categoria C l'aumento del 30 per cento determina il passaggio dalle 6.500 lire alle 9.000 lire, mentre con l'emendamento Spadaccia, anzichè arrivare a 9.000 lire, si arriverebbe a 8.500. Pertanto è giusto che ci sia il raffronto alle 100 lire e non alle 1.000, altrimenti l'aumento non è del 30 per cento ma in alcuni casi del 50, del 70 o dell'80 per cento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.2, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 6. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

346a Seduta (notturna)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

9 DICEMBRE 1981

Dopo l'articolo 6 sono stati proposti due articoli aggiuntivi con gli emendamenti 6. 0. 1 e 6. 0. 2. Se ne dia lettura.

COLOMBO VITTORINO (V.), segretario:

Dopo l'articolo 6, inserire i seguenti:

Art. ...

«È abrogato l'articolo 25 della legge 27 dicembre 1977, n. 968 ».

6. 0. 1 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

In via subordinata all'emendamento 6.0.1, inserire il seguente:

Art. ...

All'articolo 25 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, le parole: « 13 per cento » sono sostituite con le seguenti: « 10 per cento ».

6.0.2 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

SPADACCIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

S P A D A C C I A . Gli emendamenti 6.0.1 e 6.0.2 riguardano la stessa materia. Si tratta di un problema che è stato sollevato già in occasione della legge finanziaria dello scorso anno. Fu presentata una norma al riguardo dall'onorevole Spaventa alla Camera. Si tratta di una questione che ho voluto riproporre in Aula perchè mi sembra meritevole di attenzione e che riguarda una imposta di scopo, ossia la copertura di alcuni fondi che poi vengono attribuiti alle associazioni venatorie.

Lo scorso anno non è passata questa impostazione, ma io l'ho voluta riproporre perchè il problema mi sembra degno di essere esaminato.

Tuttavia, data l'ora, non insisto per la votazione degli emendamenti e li ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 7. Se ne dia lettura.

COLOMBO VITTORINO (V.), segretario:

Art. 7.

È istituita per l'anno 1982 una addizionale straordinaria commisurata in ragione dell'8 per cento all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed all'imposta locale sui redditi, dovute per l'anno 1982 dai soggetti indicati nell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, e negli articoli 2 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. Per i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare l'addizionale è commisurata alle imposte dovute per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

L'addizionale si applica anche sulle ritenute di cui all'articolo 26, primo e secondo comma, ed all'articolo 27, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

L'addizionale è commisurata separatamente a ciascuna delle imposte di cui al primo comma; ai fini della determinazione dell'addizionale le imposte dovute si considerano al lordo degli acconti, delle ritenute o dei crediti di imposta sui redditi prodotti all'estero ma al netto del credito di imposta disciplinato dalla legge 16 dicembre 1977, n. 904. Nella determinazione dell'ammontare della addizionale non si tiene conto della imposta applicata sui redditi relativi a procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.

L'addizionale commisurata alle imposte indicate nel primo comma non deve essere corrisposta se l'importo non supera lire diecimila con riferimento a ciascuna delle imposte.

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

9 DICEMBRE 1981

COLOMBO VITTORINO (V.), segretario:

Sopprimere l'articolo.

7. 1 PISTOLESE, RASTRELLI, CROLLALAN-ZA, FILETTI, FINESTRA, MARCHIO, POZZO, MONACO

Sopprimere l'articolo.

7.2 POLLASTRELLI, BONAZZI, DE SAB-BATA, BACICCHI, BOLLINI, MILANI Giorgio, GRANZOTTO, CALICE. FERRUCCI

PRESIDENTE. Ricordo che tali emendamenti sono già stati illustrati.

Non essendo stati presentati, sull'articolo 7, altri emendamenti oltre quelli soppressivi 7. 1 del senatore Pistolese e di altri senatori, e 7. 2 del senatore Pollastrelli e di altri senatori, metto ai voti il mantenimento dell'articolo stesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8. Se ne dia lettura.

COLOMBO VITTORINO (V.), segretario:

Art. 8.

I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo precedente sono tenuti ad effettuare — entro il termine per il versamento di acconto previsto dalla legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni e dal decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 1978, n. 38 — un versamento provvisorio, arrotondato a 1.000 lire per difetto se la frazione non è superiore a lire 500 o per eccesso se è superiore, dell'addizionale. Il versamento provvisorio è commisurato all'importo dovuto per l'anno 1982 o per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge per i soggetti il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, a titolo di accon-

to dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi. Gli stessi soggetti sono tenuti ad effettuare il versamento a saldo dell'addizionale, arrotondato a 1.000 lire per difetto se la frazione non è superiore a lire 500 o per eccesso se è superiore, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all'anno 1982, o entro quello di presentazione della dichiarazione dei redditi relativi al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge per i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui periodo di imposta non coincide con l'anno solare. Il versamento a saldo è commisurato, con i criteri di cui al terzo comma del precedente articolo, a ciascuna delle imposte risultanti dalla dichiarazione stessa.

Le attestazioni comprovanti i versamenti devono essere allegate alla dichiarazione dei redditi indicata nel comma precedente.

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

COLOMBO VITTORINO (V.), segretario:

Sopprimere l'articolo.

8. 1 PISTOLESE, RASTRELLI, CROLLALAN-ZA, FILETTI, FINESTRA, MARCHIO, POZZO, MONACO

Sopprimere l'articolo.

8.2 POLLASTRELLI, BONAZZI, DE SAB-BATA, BACICCHI, BOLLINI, MILANI Giorgio, GRANZOTTO, CALICE, FERRUCCI

PRESIDENTE. Tali emendamenti sono già stati illustrati. Non essendo stati presentati, sull'articolo 8, altri emendamenti oltre quelli soppressivi 8.1 del senatore Pistolese ε di altri senatori e 8.2 del senatore Pollastrelli e di altri senatori, metto ai voti il mantenimento dell'articolo stesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

9 DICEMBRE 1981

Passiamo all'esame dell'articolo 9. Se ne dia lettura.

COLOMBO VITTORINO (V.), segretario:

Art. 9.

I sostituti d'imposta sono tenuti a corrispondere, con obbligo di rivalsa, l'addizionale nella misura dell'otto per cento delle ritenute sugli interessi, premi ed altri frutti di cui al primo e secondo comma dell'articolo 26 nonchè sui dividendi di cui al penultimo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

L'addizionale è commisurata:

- a) sulle ritenute di cui al primo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, effettuate sull'ammontare degli interessi, premi ed altri frutti maturati nel periodo compreso tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 1982;
- b) sulle ritenute di cui al secondo comma dell'articolo 26 ed al penultimo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, effettuate sull'ammontare degli interessi, premi ed altri frutti o dei dividendi rispettivamente maturati o deliberati nel periodo compreso tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 1982.

Se le ritenute indicate nel primo comma non sono effettuate a titolo di imposta, lo ammontare dell'addizionale si considera quale acconto dell'imposta dovuta dal sostituto.

Il versamento dell'addizionale, arrotondato a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per eccesso se è superiore, deve essere effettuato dai sostituti d'imposta alle scadenze — comprese quelle previste dall'articolo 2 del decretolegge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito nella legge 22 dicembre 1980, n. 891, per il versamento di luglio e novembre 1982 — stabilite per il versamento delle ritenute sulle quali è commisurata l'addizionale.

Le attestazioni comprovanti il versamento devono essere allegate alle dichiarazioni di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

COLOMBO VITTORINO (V.), segretario:

Sopprimere l'articolo.

9. 1 PISTOLESE, RASTRELLI, CROLLALAN-ZA, FILETTI, FINESTRA, MARCHIO, POZZO, MONACO

Sopprimere l'articolo.

9. 2 POLLASTRELLI, BONAZZI, DE SAB-BATA, BACICCHI, BOLLINI, MILANI Giorgio, GRANZOTTO, CALICE, FERRUCCI

PRESIDENTE. Gli emendamenti 9.1 e 9.2 sono già stati illustrati.

Non essendo stati presentati, sull'articolo 10, altri emendamenti oltre quelli soppressivi 10.1 del senatore Pistolese e di altri senatori e 10.2 del senatore Pollastrelli e di altri senatori, metto ai voti il mantenimento dell'articolo stesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 10. Se ne dia lettura.

COLOMBO VITTORINO (V.), segretario:

Art. 10.

L'addizionale deve essere versata secondo le modalità previste per le singole imposte alle quali l'addizionale stessa è commisurata.

Assemblea - Resoconto stenografico

9 DICEMBRE 1981

Le caratteristiche e le modalità di rilascio della attestazione, nonchè le modalità per l'esecuzione dei versamenti in tesoreria e la trasmissione dei relativi dati e documenti all'Amministrazione finanziaria e per i relativi controlli sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro.

Per i versamenti, l'accertamento, la liquidazione e la riscossione dell'addizionale nonchè per il contenzioso si applicano le disposizioni relative alle imposte sulle quali la addizionale stessa è commisurata; se l'addizionale è commisurata alle ritenute sui redditi indicati nell'articolo precedente si applicano altresì le norme relative alle stesse ritenute.

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

COLOMBO VITTORINO (V.), segretario:

Sopprimere l'articolo.

10. 1 PISTOLESE, RASTRELLI, CROLLALAN-ZA, FILETTI, FINESTRA, MARCHIO, POZZO, MONACO

Sopprimere l'articolo.

10. 2 POLLASTRELLI, BONAZZI, DE SAB-BATA, BACICCHI, BOLLINI, MILANI Giorgio, GRANZOTTO, CALICE, FERRUCCI

PRESIDENTE. Tali emendamenti sono già stati illustrati.

Non essendo stati presentati, sull'articolo 10, altri emendamenti oltre quelli soppressivi 10.1 del senatore Pistolese e di altri senatori e 10.2 del senatore Pollastrelli e di altri senatori, metto ai voti il mantenimento dell'articolo stesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 11. Se ne dia lettura.

COLOMBO VITTORINO (V.), segretario:

Art. 11.

Le esattorie, comprese quelle aventi sede nella regione Sicilia, devono versare alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato gli importi ricevuti a titolo di addizionale con arrotondamento sull'importo complessivo del versamento, a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per eccesso se è superiore. Alle esattorie compete una commissione nella misura dello 0,25 per cento dell'importo dell'addizionale versato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato con un minimo di lire mille e fino ad un massimo di trentamila lire per ogni singola operazione, da trattenere sull'ammontare del pagamento medesimo.

Per il versamento dell'addizionale da parte dell'amministrazione postale si applicano le vigenti modalità previste per il versamento delle ritenute cui l'addizionale è commisurata.

Le aziende delegate ovunque ubicate devono eseguire il versamento dell'addizionale per la quale hanno ricevuto delega, direttamente alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, previa compilazione di apposita distinta per la imputazione ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, nel termine previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, in legge 23 febbraio 1978, n. 38.

Le aziende delegate devono versare alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato aventi sede nella regione Sicilia le somme relative a deleghe conferite a proprie dipendenze ubicate nel territorio di detta regione. Le somme relative a deleghe conferite a dipendenze situate al di fuori del territorio della regione Sicilia non possono essere versate a tesorerie provinciali dello Stato ubicate in detta regione.

All'azienda delegata compete, a carico dello Stato, per ciascuna operazione la com-

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

9 DICEMBRE 1981

missione di cui all'articolo 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, e successive modificazioni.

PRESIDENTE. Su questo articolo e stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

COLOMBO VITTORINO (V.), segretario:

Sopprimere l'articolo.

11.1 POLLASTRELLI, BONAZZI, DE SAB-BATA, BACICCHI, BOLLINI, MILANI Giorgic, GRANZOTTO, CALICE, FERRUCCI

PRESIDENTE. Questo emendamento è già stato illustrato. Non essendo stati presentati, sull'articolo 11, altri emendamenti oltre quello soppressivo del senatore Pollastrelli e di altri senatori, metto ai voti il mantenimento dell'articolo stesso.

Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 12. Se ne dia lettura.

COLOMBO VITTORINO (V.), segretario:

Art. 12.

L'intero gettito derivante dalle disposizioni recate dagli articoli da 7 a 11 è di esclusiva spettanza dell'erario ed è destinato alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per il finanziamento dei bilanci dei comuni e delle province per l'anno 1982.

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

COLOMBO VITTORINO (V.), segretario:

Sopprimere l'articolo.

12.4 POLLASTRELLI, BONAZZI, DE SAB-BATA, BACICCHI, BOLLINI, MILANI Giorgio, GRANZOTTO, CALICE, FERRUCCI

Sostituire le parole « dagli articoli da 7 a 11 » con le altre: « dall'articolo precedente ».

12. 2 RASTRELLI, PISTOLESE, CROLLALAN-ZA, FILETTI, FINESTRA, MARCHIO, POZZO, MONACO

Le parole da: « ed è destinato alla copertura » sino alla fine sono soppresse.

12. 1 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

In via subordinata all'emendamento 12.4, sopprimere le parole da: « ed è destinato » sino alla fine.

12.5 POLLASTRELLI, BONAZZI, DE SAB-BATA, BACICCHI, BOLLINI, MILANI Giorgio, GRANZOTTO, CALICE, FERRUCCI

Sopprimere le parole: « per il finanziamento dei bilanci dei comuni e delle provincie per l'anno 1982 ».

12. 3 RASTRELLI, PISTOLESE, CROLLALAN-ZA, FILETTI, FINESTRA, MARCHIO, POZZO, MONACO

PRESIDENTE. L'emendamento 12.4 è già stato illustrato. L'emendamento 12.2 è precluso.

SPADACCIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

S P A D A C C I A . Ho già spiegato all'articolo 5 che questa indicazione di una destinazione di copertura per le nuove entrate

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

9 DICEMBRE 1981

la ritengo impropria, illegittima, propagandistica e, come ho detto per l'altro articolo, anche di questo propongo la soppressione.

BONAZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

B O N A Z Z I . Mi rimetto a quanto il senatore De Sabbata ha già detto a proposito del 5.5.

RASTRELI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

R A S T R E L L I . L'emendamento 12.3 rientra nel contesto logico di una prevista soppressione degli articoli dal 7 all'11; quindi tendeva soltanto a suffragare la destinazione dei fondi per quanto riguarda l'articolo 11. Una volta che non è stato possibile ottenere l'annullamento attraverso gli emendamenti agli articoli dal 7 all'11, cessa il motivo logico della permanenza di questo emendamento.

PRESIDENTE. Allora, l'emendamento 12.3 è ritirato. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

CAROLLO, relatore. Contrario.

A N D R E A T T A , ministro del tesoro. Contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 12. 4, presentato dal senatore Pollastrelli e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.1, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini, di contenuto identico all'emendamento 12.5. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 12. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

COLOMBO VITTORINO (V.), segretario:

Art. 13.

Con effetto dal 1º gennaio 1982 l'ulteriore detrazione d'imposta di lire 52.000, di cui all'articolo 3 della legge 24 aprile 1980, n. 146, è elevata a lire 130.000 e l'importo di lire 3.000.000 previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 20 luglio 1981, n. 378, convertito nella legge 10 agosto 1981, n. 490, è elevato a lire 3.500.000.

È approvato.

Art. 14.

La ritenuta d'acconto di cui al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, non si applica agli interessi corrisposti dalle aziende ed istituti di credito sui depositi e conti correnti intrattenuti con gli istituti centrali di categoria.

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

COLOMBO VITTORINO (V.), segretario:

Sopprimere l'articolo.

14.2 POLLASTRELLI, BONAZZI, DE SAB-BATA, BACICCHI, BOLLINI, MILANI Giorgio, GRANZOTTO, CALICE, FERRUCCI

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

9 DICEMBRE 1981

Sostituire le parole: « non si applica agli » con le altre: « è ridotta alla metà per gli ».

14. 1 RASTRELLI, PISTOLESE, CROLLALAN-ZA, FILETTI, FINESTRA, MARCHIO, POZZO, MONACO

PRESIDENTE. L'emendamento 14.2 è già stato illustrato.

RASTRELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

R A S T R E L L I . L'emendamento 14. 1 è una subordinata rispetto all'emendamento Pollastrelli, al quale daremo voto favorevole in caso di reiezione dell'emendamento soppressivo; lo mantengo perchè mi sembra assurdo che in un momento in cui andiamo a colpire una generalità di soggetti con l'aumento di balzelli e tasse, si agevolino con esenzioni dalla ritenuta d'acconto i conti interbancari che sono conti patrimoniali tra enti forti.

Insisto sull'opportunità che l'Assemblea, voglia perlomeno ridurre alla metà il gettito fiscale e non esonerare completamente da un'imposta simile gli istituti bancari nei conti interbancari, solo perchè sono dei potentati economici che trovano anche in quest'Aula il loro appoggio, secondo il nostro punto di vista, illegittimo ed irrituale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.2, presentato dal senatore Pollastrelli e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.1, presentato dal senatore Rastrelli e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 14. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

COLOMBO VITTORINO (V.), segretario:

Art. 15.

Gli interessi sui depositi e conti correnti in valuta estera di soggetti non residenti inclusi i titolari dei conti per emigranti, disciplinati dal decreto ministeriale 12 marzo 1981, corrisposti dalle aziende ed istituti di credito non sono soggetti alla ritenuta di cui al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, e sono esenti dalle imposte sul reddito.

(È approvato).

Art. 16.

La misura del versamento d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi prevista dalla legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, e dal decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 1978, n. 38, da effettuarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge per l'anno 1982 ovvero per il periodo d'imposta in corso alla suddetta data per i soggetti il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, è elevata dal 90 al 92 per cento.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

COLOMBO VITTORINO (V.), segretario:

Sopprimere l'articolo.

16.1 POLLASTRELLI, BONAZZI, DE SAB-BATA, BACICCHI, BOLLINI, MILANI Giorgio, GRANZOTTO, CALICE, FERRUCCI

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

9 DICEMBRE 1981

PRESIDENTE. Questo emendamento è stato già illustrato. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere.

CAROLLO, relatore. Esprimo parere contrario.

TAMBRONI ARMAROLI, sottosegretario di Stato per le finanze. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati, sull'articolo 16, altri emendamenti oltre quello soppressivo 16.1 del senatore Pollastrelli e di altri senatori, metto ai voti il mantenimento dell'articolo stesso.

Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 17. Se ne dia lettura.

COLOMBO VITTORINO (V.), segretario:

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZA LOCALE E REGIONALE

Art. 17.

Per l'anno 1982 lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci comunali e provinciali mediante l'erogazione di contributi per un ammontare complessivo di lire 17.380 miliardi.

Il contributo di cui al primo comma è ridotto per un importo corrispondente all'ammontare degli stanziamenti iscritti nei bilanci di previsione degli enti locali ai sensi del primo e del quarto comma dell'articolo 18 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito con modificazioni nella legge 23 aprile 1981, n. 153, e risultanti dalle certificazioni prodotte ai sensi dell'articolo 24 del predetto decreto-legge.

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

COLOMBO VITTORINO (V.), segretario:

Al primo comma, anteporre il seguente:

« Fermo restando l'obbligo del pareggio dei bilanci, per l'anno 1982, i comuni e le province dispongono di entrate complessive corrispondenti a quelle spettanti per l'anno 1981, a norma del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153, aumentate del 16 per cento ».

17.4 Cossutta, Bonazzi, Calice, Bacicchi, Pollastrelli, Bollini, Milani Giorgio, Marselli, Granzotto, Vitale Giuseppe, Sega, De Sabbata, Graziani, Iannarone, Stefani, Berti, Ferrara Maurizio, Modica, Grossi, Morandi, Urbani

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Tenuto conto dell'ammontare delle entrate proprie che i comuni e le province sono tenuti a conseguire nel 1982 a norma delle disposizioni vigenti, e di futuri provvedimenti legislativi, lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci comunali e provinciali mediante trasferimenti per un importo, valutato in lire 18.850 miliardi, tale da assicurare il complesso di entrate indicate nel comma precedente ».

17.5 Cossutta, Bonazzi, Calice, Bacicchi, Pollastrelli, Bollini, Milani Giorgio, Marselli, Granzotto, Vitale Giuseppe, Sega, De Sabbata, Graziani, Iannarone, Stefani, Berti, Ferrara Maurizio, Modica, Grossi, Morandi, Urbani

Sostituire il primo comma con i seguenti:

« I bilanci dei Comuni e delle Province sono dotati di entrate proprie e di trasferimenti statali corrispondenti a quelle accertate nel 1981 maggiorate del 16 per cento, con esclusione delle rate di ammortamento dei mutui concessi o da contrarre, e con l'ag346ª SEDUTA (notiurna)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

9 DICEMBRE 1981

giunta dell'importo previsto per il 1982 per lo stesso titolo.

I trasferimenti statali, di cui al comma precedente, sono determinati tenendo conto delle maggiori risorse effettive che deriveranno come entrate proprie ai Comuni e alle Province da provvedimenti legislativi in corso di adozione, nonchè dagli avanzi di amministrazione alla fine del 1981 e dal recupero di spese *una tantum* non dovute per legge o titolo esecutivo e valutando le rate di ammortamento dei mutui contratti o da contrarre per il loro effettivo importo per il 1982.

L'importo complessivo dei trasferimenti statali di cui al primo comma è valutato in lire 17.300 miliardi, ivi compreso l'importo di lire 2.000 miliardi, di cui al successivo articolo 23 lettera *b*) e l'importo di lire 500 miliardi per manovra perequativa ».

17.3 LAZZARI, GOZZINI, NAPOLEONI, VI-NAY, ULIANICH, ROMANÒ, LA VAL-LE, RAVAIOLI, FIORI

In via subordinata all'emendamento 17.3, al primo comma, quarta riga, sostituire la parola: « di » con le altre: « valutato in ».

17.8 Lazzari, Ossicini, Romanò, La Valle, Ravaioli, Napoleoni, Riccardelli, Branca, Vinay, Gozzini

Al primo comma, sostituire la cifra: « 17.380 » con l'altra: « 15.780 ».

17. 1 RASTRELLI, PISTOLESE, CROLLALAN-ZA, FILETTI, FINESTRA, MARCHIO, POZZO, MONACO

In via subordinata all'emendamento 17.1, dopo il primo comma, inserire il seguente:

« Tale importo per lire 15.780 è ripartito tra Comuni e Provincie proporzionalmente alle somme spettanti a ciascun ente per l'anno 1981 a carico del bilancio dello Stato in applicazione del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38 convertito con modificazioni nella legge 23 aprile 1981, n. 153; per le residuali lire 1.600 miliardi, la ripartizione sarà esclusivamente riservata alle Provincie e Comuni delle Regioni Campania e Basili-

cata, danneggiate dal sisma del 23 novembre 1981 ».

17.2 RASTRELLI, PISTOLESE, CROLLALAN-ZA, FILETTI, FINESTRA, MARCHIO, POZZO, MONACO

Dopo il primo comma, inserire il seguente:

« In ogni caso, i trasferimenti a carico dello Stato non potranno superare l'ammontare di quelli dovuti ai singoli comuni e province per l'anno 1981 a norma del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153, incrementato, con esclusione degli stanziamenti di cui al secondo comma, nella misura del 16 per cento, oltre al fondo di riequilibrio, di cui al successivo articolo 17. 0. 1 ».

17.6 COSSUTTA, BONAZZI, CALICE, BA-CICCHI, POLLASTRELLI, BOLLINI, Giorgio, MARSELLI. MILANI GRANZOTTO, VITALE Giuseppe, SEGA, DE SABBATA, GRAZIANI, IANNARONE, STEFANI, BERTI, FERRARA Maurizio, MODICA, GROSSI, MORANDI, URBANI

Dopo il primo comma, inserire il seguente:

« Agli effetti di cui al comma precedente, il calcolo dell'incremento sino ad un massimo del 16 per cento è effettuato sul complesso dei trasferimenti statali spettanti ai singoli enti locali per il 1981, al netto degli oneri finanziari e delle perdite e dei contributi per i servizi di trasporto relativi all'esercizio 1981; al risultato così ottenuto è successivamente aggiunto l'importo degli oneri finanziari relativi al 1982, ferma restando l'attribuzione al fondo di cui all'articolo 23 delle somme relative ai servizi di trasporto ».

17.7 Cossutta, Bonazzi, Calice, Bacicchi, Pollastrelli, Bollini, Milani Giorgio, Marselli, Granzotto, Vitale Giuseppe, Sega, De Sabbata, Graziani, Iannarone, Stefani, Berti, Ferrara Maurizio, Modica, Grossi, Morandi, Urbani

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

9 DICEMBRE 1981

BONAZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

B O N A Z Z I . Illustrerò gli emendamenti 17.4, 17.5, 17.6 e 17.7 che sono tra loro logicamente collegati. Nel formularli, il nostro Gruppo ha principalmente tenuto conto della risoluzione che l'associazione dei comuni ha adottato a Viareggio alcuni mesi fa, risoluzione — lo ricordo — firmata da tutte le componenti dell'ANCI (Democrazia cristiana, Partito socialista, Partito socialdemocratico, Partito repubblicano, Partito liberale) ed ha tenuto conto dell'andamento della discussione in Commissione.

Soprattutto i colleghi che hanno seguito questa discussione avranno notato che il testo che proponiamo in Aula è diverso da quello che avevamo proposto in Commissione. Ci basiamo, lo dico molto sinteticamente, su alcuni criteri. Prima di tutto, più che su cifre presunte, sull'individuazione delle somme effettivamente e legittimamente spese dai comuni nel 1981. Non aggiungo altro, ma mi si consenta una brevissima digressione. Qualcuno ha voluto attribuire al nostro partito l'emanazione, in questi giorni, di una direttiva per incrementare le spese correnti dei comuni.

Presidenza del vice presidente MORLINO

(Segue BONAZZI). Tengo soprattutto a difendere il credito che la sezione del nostro Partito che si occupa di questi problemi giustamente ha, perchè una direttiva come questa, oltre ad essere temeraria, sarebbe anche stolida.

Tutti sanno che le spese, specialmente col meccanismo previsto dal decreto-legge n. 138, convertito nella legge n. 151, non si possono aumentare nelle ultime settimane. Non si può aumentare il personale che è regolato secondo un criterio ben noto; non si possono aumentare gli ammortamenti dei mutui perchè nell'ammortamento del 1981 vanno i mutui stipulati nel 1980; non si possono aumentare, se non nel limite stabilito dalla legge, gli stanziamenti per beni e servizi. Forse l'unico margine di manovra è qui, ma è molto ristretto, com'è facilmente comprensibile. Tutti i comuni potevano aumentare le spese per servizi del 16 per cento; lo hanno fatto in preventivo. È sopravvenuto un 1,7 per cento (incremento della componente prezzi del PIL) che i comuni hanno saputo di poter utilizzare solo in queste settimane. Sono, onorevoli colleghi, 80-85 miliardi che vengono impegnati in queste settimane. Tutto qui. Nessuna direttiva sensatamente si

poteva pensare di dare su questa materia: le spese sono quelle che sono; non possono essere artificiosamente aumentate in queste ultime settimane. Il criterio che proponiamo è, quindi, quello di rilevare le spese legittimamente fatte dai comuni e sulla base di queste spese consentire una possibilità di incremento complessiva del 16 per cento, cioè quella che è richiesta nella risoluzione dell'ANCI che prima ricordavo, ed inoltre provvedere alla copertura di queste spese mediante un concorso coordinato di entrate proprie dei comuni e di trasferimenti a carico dello Stato.

Una delle modificazioni che abbiamo introdotto rispetto all'emendamento proposto in Commissione è stata proprio in questo senso e l'abbiamo introdotta raccogliendo suggerimenti venuti dal confronto in Commissione.

Ricorderà forse il Ministro del tesoro che, sia pure ufficiosamente, ci disse: voi chiedete una rete di sicurezza; cioè accogliendo il criterio che quell'incremento del 16 per cento deve essere realizzato con il concorso delle entrate dei comuni che allora, come ora, non conosciamo quali potranno effettivamente essere, abbiamo concepito un mecca-

Assemblea - Resoconto Stenografico

9 DICEMBRE 1981

nismo per cui i trasferimenti dello Stato diminuiscono nella misura in cui si potranno realizzare entrate proprie, per ogni comune, che consentano l'incremento complessivo al 16 per cento.

Questa, molto in breve, è l'ispirazione dei nostri emendamenti. Su questo punto la stessa stampa, che ha commentato le vicende di questi giorni, ha creato equivoci. In questo modo non si danno, come è stato scritto in molti titoli dei giornali, più soldi ai comuni: nel migliore dei casi si davano ai comuni tanti soldi, in valore reale, quanti ne hanno avuti nel 1981 e non più soldi, quindi, non una possibilità di espansione di servizi, valutati più o meno necessari; si garantiscono semplicemente il mantenimento e la funzionalità dei servizi esistenti.

Abbiamo ritenuto di proporre questi emendamenti nella legge finanziaria perchè ci pareva che fosse questa l'occasione in cui si dovevano indicare alcuni criteri direttivi.

Certo, la discussione fatta in questa sede manca di alcuni elementi di giudizio alcuni dei quali il Ministro del tesoro ha preannunciato nella sua dichiarazione di qualche giorno fa: sono quelli che dovrebbero essere contenuti nel decreto che riguarda la finanza locale, che in ogni caso deve essere adottato nei prossimi giorni o al massimo nelle prossime settimane e, comunque, entro il 31 dicembre di questo anno.

Dobbiamo rilevare, onorevoli colleghi, onorevole Presidente del Consiglio, onorevoli Ministri, che la soluzione più razionale sarebbe stata quella, pure indicata (non è neppure questa una proposta dei comunisti) nella risoluzione dell'ANCI, che contestualmente, o prima, della legge finanziaria fosse presentato un disegno di legge che istituisse un'area impositiva autonoma e comunque prevedesse, anche con provvedimento separato, il regime della finanza locale del 1982. Se arriviamo ad usare uno strumento così improprio e così estremo come il decreto-legge, con tutte le conseguenze che abbiamo sperimentato e recriminato negli anni scorsi, è perchè non si è avuta la possibilità, la volontà, la capacità di presentare tempestivamente questo provvedimento. Abbiamo voluto, in sostanza, con i nostri emendamenti aprire qui un confronto e un discorso che naturalmente avrà il suo sbocco naturale nella discussione che si aprirà sul provvedimento che il Governo ha preannunciato.

LAZZARI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

L A Z Z A R I . Il nostro emendamento si muove nell'impostazione generale di questo bilancio e anche di quanto in sede di replica è stato aggiunto dal Ministro del tesoro Le nostre posizioni non divergono sostanzialmente da quello che ha enunciato il senatore Bonazzi. Infatti la nostra proposta intendeva riagganciarci direttamente alle richieste dell'ANCI e teneva conto anche della situazione reale in cui siamo costretti a contenerci.

È infatti evidente che finiamo col ripetere anche quest'anno l'errore della doppia legislazione — che praticamente ci accompagna dalla fine del 1978 — agendo con la legge finanziaria e con il decreto-legge.

Do atto al Ministro del tesoro di avere notevolmente allargato nella replica il discorso e di aver accolto, almeno nella impostazione generale, quello che era stato nella sostanza negato nella relazione e anche in Commissione.

Gradiremmo appunto in questa sede una precisazione maggiore da parte del Ministro del tesoro perchè non conosciamo il decreto. Il decreto è stato solamente annunciato e quindi non conosciamo i suoi termini esatti, per cui rimane estremamente difficile assumere una posizione in queste condizioni.

Per quanto ci riguarda, ascolteremo cosa ci dirà il Ministro. Per il momento manteniamo il nostro emendamento, salvo eventuale altra decisione.

RASTRELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

R A S T R E L L I . Signor Presidente, illustrerò sia l'emendamento 17. 1 che il 17. 2. Col primo emendamento, nella logica che abbiamo espresso, riteniamo di ricondurre alla

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAPICO

9 DICEMBRE 1981

prima previsione legislativa, cioè al disegno di legge finanziaria presentato dal Governo, la somma globale spendibile per i comuni pari a 15.780 miliardi, che è l'equivalente del consuntivo delle spese effettivamente sostenute dai comuni per l'anno decorso, evitando quindi quella plusvalenza nel presupposto che, in un momento di rigidità economica, in un momento in cui il popolo italiano viene chiamato a sacrifici notevoli, è la stessa organizzazione dello Stato, sono gli stessi livelli intermedi, è la struttura organica dei livelli istituzionali che devono subire il primo contraccolpo in senso negativo, nel senso del risparmio e nel senso dell'austerità.

Aver alterato questa somma significa aver ceduto a una pressione per spese che molte volte non trovano la loro collocazione giustificativa neanche sotto il profilo delle spese correnti, essendo soprattutto spese velleitarie, per cui riteniamo di poter insistere sulla riduzione della somma spendibile per i comuni in ragione della previsione governativa di 15.780 miliardi.

L'emendamento 17.2 è invece una subordinata, rispetto al precedente nostro emendamento. Significa esattamente che, ove mai si arrivasse, da parte di questa Assemblea, ad approvare lo stanziamento maggiore della somma di cui ai lavori della Commissione, la parte residua rispetto ai 15.780 miliardi viene destinata esclusivamente alle regioni Basilicata e Campania recentemente colpite dal terremoto; questo per coprire una gravissiva omissione del Governo che ha dimenticato una particolare circostanza che riguarda proprio le zone terremotate. Se proprio bisogna giustificare dal punto di vista legale e morale un aumento del flusso ai comuni in questo senso, bisogna che la priorità, in relazione a queste maggiori somme, sia destinata proprio alle regioni che ancora oggi, a un anno dal terremoto, vedono completamente stravolta la loro economia, le ragioni di sicurezza e le motivazioni di fondo di una possibile civile convivenza.

Insistiamo quindi su questo emendamento riduttivo c in mancanza chiediamo che con votazione separata sia proposta la discriminante per il maggior flusso a favore soltanto delle regioni Campania e Basilicata.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

CAROLLO, *relatore*. Signor Presidente, sono contrario a tutti gli emendamenti all'articolo 17.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

* A N D R E A T T A , ministro del tesoro. Signor Presidente, nella terza settimana di settembre il Presidente del Consiglio, ricevendo il consiglio direttivo dell'ANCI, aveva affermato che il Governo intendeva, nella legge finanziaria e nel provvedimento sulla formazione dei bilanci comunali, assicurare un incremento dei trasferimenti statali per cassa e per competenza del 16 per cento, in analogia con quanto chiaramente stabilisce un articolo della legge finanziaria a proposito delle regioni.

Per quanto riguarda i problemi di cassa, è inserita nel bilancio del 1982 un'autorizzazione di cassa che corrisponde al 16 per cento di incremento rispetto ai trasferimenti effettuati nel corso del 1981. Quindi, le polemiche avutesi in questi giorni su un eventuale sfondamento del limite di effettivo ricorso al mercato finanziario stabilito in 50.000 miliardi sono pretestuose e basate su false informazioni.

Per quanto riguarda la competenza, il Governo ha dichiarato, attraverso un mio intervento conclusivo in sede di discussione generale, che si intende stabilire con la legge di formazione dei bilanci la possibilità per i comuni e le province di determinare un incremento di spesa sulle spese per il 1981 pari al 16 per cento, escluse le spese una tantum nella base di partenza ed esclusa la possibilità di effettuare spese una tantum nel 1982.

Il Governo ha intenzione nei prossimi giorni, comunque in tempo utile per dare la possibilità ai comuni di approvare i loro bilanci, di presentare un provvedimento. Questo decreto-legge ha diversi gradi di libertà e in relazione a questi gradi di ilbertà chiedo che

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

9 DICEMBRE 1981

non vengano presentati e vengano eventualmente respinti emendamenti a modifica della determinazione puntuale del volume di trasferimenti che contiene la legge finanziaria. Infatti si prevede che gli avanzi di gestione 1979, 1980 e 1981 non impegnati fino ad una certa data del 1981 siano utilizzati per i finanziamenti delle spese del 1982. Si prevede un volume di tributi propri da realizzarsi attraverso l'uso variamente configurato della politica tariffaria dei comuni in modo che il volume complessivo dei trasferimenti possa mantenersi, come ho detto venerdì, nei limiti fissati dalla legge finanziaria e contemporaneamente sia possibile offrire ai comuni regole certe di formazione dei loro bilanci sulla base del criterio generale che, per quanto riguarda le spese istituzionali dei comuni, ad eccezione delle spese una tantum, il bilancio di competenza possa essere impostato sulla base di una crescita del 16 per cento.

Ho preso atto di alcune notazioni di riflessione nell'intervento del collega Bonazzi. Ho preso atto di una smentita alla voce che aveva seriamente preoccupato molti ambienti politici. Credo non sia il caso di entrare in una discussione puntuale di meccanismi che trovano una loro sede precisa ed equilibrata, dopo la necessaria meditazione, nel decreto-legge sulla formazione di bilanci comunali. Mi sembra che grandi progressi siano stati fatti nell'anno scorso. Abbiamo eliminato tutte le segmentazioni, a parte quella relativa ai mutui che più opportunamente debbono essere esclusi dalla dinamica di incremento delle entrate là dove certi mutui sono stati contratti. Abbiamo avuto quest'anno mutui di piccoli comuni che rappresentano spese in cui il servizio per il debito rappresenta percentuali elevate per la disponibilità comunale. Quindi una regola generale che eliminasse anche la segmentazione per quanto riguarda il servizio del debito creerebbe molti inconvenienti.

Infine varie disposizioni, su cui esistono emendamenti e mozioni da parte di tutti i Gruppi, sono relative al fondo di perequazione che il Governo riafferma di voler includere, in continuità con la filosofia dello scorso anno, nel decreto-legge di formazione dei bilanci comunali. Anche per questo mi sembra che la sede più opportuna sia quella sede e non la legge finanziaria. È importante nella legge finanziaria determinare la valutazione del Governo dell'impegno di competenza e lasciare ad una sede unica la possibilità per il Parlamento di un esame più complessivo e meno affrettato della valutazione di tutti gli aspetti della regolamentazione della finanza locale.

Mi sembra un passaggio molto importante quello che stiamo facendo, come è stato sottolineato in molti interventi avutisi nella discussione generale. Credo sia opportuno lasciare le linee fondamentali di natura finanziaria senza addentrarsi in materie come il fondo di perequazione od altri meccanismi specifici che trovano altrove la loro migliore sistemazione.

Sono quindi contrario anche agli emendamenti 17.1 e 17.2.

BONAZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

B O N A Z Z I . Signor Presidente, prendo atto dell'apprezzamento del Ministro per le precisazioni relative alla pretesa direttiva. Debbo aggiungere che non poteva essere presa seriamente in considerazione nè destare serie preoccupazioni perchè, se ci fosse stata, sarebbe stata veramente temeraria e impossibile a realizzarsi. Questo soprattutto dovrebbe tranquillizzare chi vede trame o tentativi di eludere un confronto aperto e corretto in ogni momento di questa discussione.

Il Ministro ci ha confermato che ritiene che l'onere a carico dello Stato debba essere determinato in relazione ad una procedura che verrà meglio precisata nel decreto sulla finanza locale di prossima adozione e che quindi la cifra che viene indicata nell'attuale articolo 17 è — sono parole del Ministro — una valutazione ritenuta congrua in relazione all'applicazione di quella procedura che ancora non conosciamo nei suoi termini

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

9 DICEMBRE 1981

esatti e che conosceremo non appena il decreto sarà adottato.

Come avevo già accennato, riconosciamo che il confronto più opportunamente può avvenire in sede di conversione in legge del decreto. Quindi decidiamo di non insistere per la votazione in questa sede degli emendamenti all'articolo 17 che — per usare una espressione del nostro Regolamento — stralciamo dalla discussione sulla legge finanziaria per affrontare un esame e un voto più articolato e più stringente nella discussione che si aprirà non appena il decreto-legge sarà presentato al Parlamento per la sua conversione.

LAZZARI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

L A Z Z A R I. Anche noi ritiriamo i nostri emendamenti all'articolo 17 dopo quello che ha dichiarato il Ministro.

PRESIDENTE. Senatore Rastrelli, mantiene i suoi emendamenti?

RASTRELLI. Certamente, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.1, presentato dal senatore Rastrelli e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.2, presentato dal senatore Rastrelli e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 17. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con l'emendamento 17.0.1. Se ne dia lettura.

COLOMBO VITTORINO (V.), segretario:

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

Art. ...

« Al fine di promuovere il riequilibrio della spesa dei comuni e delle province del Mezzogiorno e montani, nonchè dei comuni e delle province la cui spesa media pro capite per l'anno 1980 sia inferiore a quella stabilita su basi nazionali e per classi di popolazione, con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, è istituito per l'anno 1982 un fondo perequativo di lire 650 miliardi, il cui importo non concorre a determinare i limiti di incremento delle entrate di comuni e province e dei trasferimenti a carico dello Stato indicati nell'articolo precedente, e si aggiunge allo stanziamento previsto nel primo comma dello stesso articolo».

17.0.1 Cossutta, Bonazzi, Calice, Bacicchi, Pollastrelli, Bollini, Milani Giorgio, Marselli, Granzotto, Vitale Giuseppe, Sega, De Sabbata, Graziani, Iannarone, Stefani, Berti, Ferrara Maurizio, Modica, Grossi, Morandi, Urbani

CALICE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

C A L I C E . Vorrei sottolineare alcune cose all'attenzione del Governo e dei colleghi. Nel dibattito sulla tormentata questione della finanza locale mi pare che da varie parti sia stato posto il problema del fondo perequativo, del fondo cioè che riguarda i piccoli comuni montani, che sono non soltanto nell'area meridionale ma anche nelle aree settentrionali: e lo confermano i dati del Ministero dell'interno. Occorre inoltre dedicare una particolare attenzione alle fasce dei comuni al di sotto dei 20.000 abi-

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

9 DICEMBRE 1981

tanti. Infine occorre considerare in modo particolare i comuni del Mezzogiorno.

Il dibattito su questa questione sarà stato anche aspro in qualche momento, ma ritengo che abbia consentito di scoprire reali squilibri della situazione dei comuni italiani nel loro complesso, sia per quello che riguarda la dotazione di personale comparativamente inteso, sia per quello che riguarda la dotazione di servizi: sono squilibri legati ad una situazione storica, al modo cioè come è stata risanata la finanza locale, ma anche allo scarso potere di contrattazione di questa serie di comuni.

Il nostro emendamento, nel proporre l'aumento del fondo perequativo che in linea di principio già esiste nella legislazione per la finanza locale, ha tenuto conto in sostanza di questo dibattito reale sviluppatosi. E ci auguriamo che in sede di discussione della legge di merito in Commissione si tenga conto di questo dibattito che non soltanto è venuto da parte comunista, ma ha coinvolto— io credo— la stragrande maggioranza di questa Assemblea. In questo senso anche noi ritiriamo l'emendamento 17.0.1, riservandoci di riproporre all'attenzione questi problemi nella discussione di merito.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 18. Se ne dia lettura.

PALA, segretario:

Art. 18.

Per l'anno 1982 la quota del 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi indicata alla lettera a) del primo comma dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è elevata al 49,90 per cento.

Il fondo comune regionale determinato ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e di quanto previsto al precedente comma è comprensivo:

a) delle somme corrispondenti alle spese eliminate dal bilancio dello Stato e delle relative spese aggiuntive spettanti alle regioni a statuto ordinario in relazione alle funzioni statali trasferite a tutto il 31 dicembre 1981 con il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

b) delle somme spettanti alle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, dell'articolo 103 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, dell'articolo 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, dell'articolo 3 della legge 22 maggio 1978, n. 194, dell'articolo 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e dell'articolo unico della legge 22 dicembre 1979, n. 642.

Il fondo comune regionale viene ripartito tra le regioni a statuto ordinario in proporzione alle somme attribuite a ciascuna regione per l'anno 1981 ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 maggio 1976, n. 356, e delle disposizioni di cui ai punti a) e b) del precedente comma.

La riduzione di cui al quinto comma dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, da effettuare nei confronti delle Regioni a statuto ordinario, viene operata sulle assegnazioni spettanti ai sensi del precedente comma.

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

PALA, segretario:

Sostituire l'articolo con il seguente:

- « Il fondo comune istituito con l'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è determinato, per l'esercizio finanziario 1982, in modo da assicurare che nell'esercizio medesimo la consistenza del fondo non sia comunque inferiore a quella determinata per l'esercizio finanziario 1981 a norma dell'articolo 1 della legge 10 maggio 1976, n. 356, come ridotta dall'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 26 settembre 1981, n. 439, integrata:
- a) delle somme corrispondenti alle spese eliminate dal bilancio dello Stato e delle relative spese aggiuntive spettanti alle Regioni a statuto ordinario in relazione al-

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

9 DICEMBRE 1981

le funzioni statali trasferite a tutto il 31 dicembre 1981 con il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, quote determinate per l'esercizio finanziario 1981;

- b) delle somme spettanti alle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405; dell'articolo 103 della legge 22 dicembre 1975, n. 685; dell'articolo 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698; dell'articolo 3 della legge 22 maggio 1978, n. 194; dell'articolo 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e dell'articolo unico della legge 22 dicembre 1979, n. 642, quote determinate per l'esercizio finanziario 1981;
- c) delle somme spettanti alle Regioni a statuto ordinario sulla legge 30 aprile 1976, n. 386, come da riporto dell'assegnazione dell'esercizio finanziario 1980, maggiorata nella sua globalità dall'applicazione ad essa della percentuale di incremento del 16 per cento.

Il fondo comune regionale, come determinato ai sensi dei precedenti commi del presente articolo, viene ripartito nella sua globalità tra le Regioni a statuto ordinario in proporzione alle somme attribuite a ciascuna di esse per l'anno 1981 ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 maggio 1976, n. 35, ad eccezione della quota concernente le opere universitarie per la quale continuano ad essere in vigore le norme di cui alla legge 22 dicembre 1979, n. 642. A partire dall'esercizio finanziario 1982 cessano i loro effetti, per quanto riguarda la parte spettante alle Regioni a statuto ordinario, le distinte autorizzazioni di spesa e le procedure di riparto di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405, articolo 103 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, articolo 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, articolo 3 della legge 22 maggio 1978, n. 194, articolo 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Il recupero delle somme di cui al quinto comma dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 51, da effettuare nei confronti delle Regioni a statuto ordinario, viene operato sulle erogazioni semestrali del fondo comune di cui al presente articolo, per compensazione contabile ».

18.2 Cossutta, Bonazzi, Calice, Bacicchi, Pollastrelli, Bollini, Milani Giorgio, Marselli, Granzotto, Vitale Giuseppe, Sega

Al primo comma, sostituire la cifra: « 49,90 » con l'altra: « 30 ».

18. 1 CASTRELLI, PISTOLESE, CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA, MARCHIO, POZZO, MONACO

CALICE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALICE. Signor Presidente, il senso del nostro emendamento 18.2 è legato a tre motivazioni: la prima, su cui vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi della Commissione affari costituzionali, è che noi nel finanziamento per quest'anno delle regioni riteniamo che non sia legittimo riesumare la legge n. 281, ma sia lecito, giusto e costituzionalmente corretto far riferimento alla legge n. 356. Costituzionalmente corretto. perchè quella legge riconosceva alle regioni il ruolo, che costituzionalmente loro compete, di essere parte dell'ordinamento dello Stato e quindi di compartecipare alla gestione e alla ripartizione delle entrate tributarie complessive dello Stato. Il nostro riferimento nel primo comma di questo emendamento alla legge n. 356 ha questo significato, con una correzione che si fa carico dell'accettazione del limite del 16 per cento. Infatti, se avessimo dovuto calcolare i fondi sull'articolo 8 in base alla legge n. 356, il maggiore gettito erariale avrebbe dovuto essere del più 30 per cento rispetto al 1981, mentre noi abbiamo detto: calcoliamolo secondo quel principio, ma più 16 per cento.

Seconda ragione del nostro emendamento: la necessità di includere, nel fondo dell'articolo 8, il rifinanziamento, legato alla legge n. 386, degli enti di sviluppo agricolo. Mi auguro che non ci sia nessuno che obiet-

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

9 DICEMBRE 1981

ti sulla funzionalità, sull'efficienza e sul valore promozionale degli enti di sviluppo agricolo. Riconosciamo che da un punto di vista istituzionale ci pare corretto non interrompere il finanziamento di un ente strumentale al servzio delle regioni su cui pure moltissime perplessità avremmo ragione di affacciare.

Terza questione. Riteniamo, pur nell'ambito della manovra del Governo a proposito del fondo nazionale dei trasporti, di fare trattenere allo Stato la quota di pertinenza regionale che va a contributo sul fondo nazionale dei trasporti, nel momento in cui effettivamente la Tesoreria erogherà (se erogherà, visti i tempi che corrono) i fondi alle regioni. Che senso ha una proposta di questo tipo? Mantenere immutato il plafond a disposizione delle regioni per eventuali ricorsi al mercato finanziario, vincolati come sono, per legge, a finalità di investimento.

Queste sono le tre motivazioni di fondo costituzionalmente ineccepibili che sono a fondamento di questo nostro emendamento.

PRESIDENTE. Stante l'assenza dei presentatori, dichiaro decaduto l'emendamento 18.1.

Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

CAROLLO, relatore. Mi dichiaro contrario.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

* A N D R E A T T A, ministro del tesoro. Il Governo è contrario. Ritiene che il riferimento non possa essere fatto ad una legge che era chiaramente determinata nel suo periodo di validità. Rinnova qui l'impegno di presentare entro le prime settimane dell'anno un testo di legge sulla finanza regionale. Per quanto riguarda gli enti di sviluppo, si ripete la procedura già seguita nel 1981 in considerazione del fatto che il finanziamento di tali strutture rientra nei compiti istituzionali delle regioni che a tal

fine possono utilizzare le risorse del fondo comune regionale.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 18.2, presentato dal senatore Cossutta e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Metto ai voti l'articolo 18. Chi l'approva è pregato di alzare la mano .

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con l'emendamento 18.0.1. Se ne dia lettura.

PALA, segretario:

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

Art. . . .

« Il limite del 20 per cento, previsto dall'articolo 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281, modificato dall'articolo 22 della legge 19 maggio 1976, n. 335, è elevato al 25 per cento ».

18.0.1 FERRARI-AGGRADI, GUALTIERI, MA-LAGODI, PARRINO, ROSSI, SCEVA-ROLLI, SPANO, CONTI PERSINI

S C E V A R O L L I . Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

S C E V A R O L L I. Signor Presidente, si tratta di un articolo aggiuntivo che vuole consentire alle regioni di ripristinare la loro capacità di indebitamento. Con la legislazione attuale, le regioni hanno la possibilità di indebitarsi fino al 20 per cento delle loro entrate. Con l'istituzione del fondo nazionale trasporti al quale concorrono anche le regioni, le loro entrate diminuiscono e quindi anche la loro capacità di indebitamento. Con l'articolo aggiuntivo si propone di elevare dal 20 al 25 per cento tale capacità di indebitamento per ripristinare, come

346^a Seduta (notturna)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

9 DICEMBRE 1981

dicevo, la possibilità originaria, delle regioni, di ricorso al credito.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

CAROLLO, relatore. Signor Presidente, non c'è dubbio che si tratta di una maggiore spesa. Da un momento all'altro il Governo ci dovrà dire da dove prende questo denaro per la maggiore spesa. Pertanto mi rimetto al Governo nella speranza che dica in che misura questa maggiore spesa possa essere garantita nel bilancio dello Stato.

TARABINI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente, vorrei tranquillizzare il senatore Carollo. Questo emendamento, presentato dalla maggioranza, risponde ad una esigenza che è stata fatta valere nella parte conclusiva del suo intervento anche dal senatore Calice: esigenza prospettata nell'emendamento comunista in termini tecnicamente non accettabili, perchè tecnicamente è obbligatorio procedere alla riduzione in sede di assegnazione, essendo questo l'unico mezzo consentito per iscrivere correlativamente per pari entità la cifra nella tabella del Ministero dei trasporti costituente il capitolo del fondo nazionale trasporti; ma è un'operazione che dà luogo ad una effettiva riduzione di capacità di indebitamento delle regioni in relazione al fatto che si riduce corrispondentemente e globalmente per 500 miliardi la base sulla quale le regioni possono contrarre mutui per spese di investimento. Ricordo che le regioni, in base alla legge finanziaria regionale che rimane immutata, possono contrarre mutui solo per spese di investimenti. Per poter ripristinare la capacità di investimento delle regioni bisogna elevare conseguentemente il limite che era del 20 per cento, consentendo un indebitamento corrispondente a quello che era possibile sulla base precedente; e aggiungendosi i 500 miliardi che vengono detratti attualmente per il fondo nazionale trasporti alla nuova base sulla quale si deve fare il calcolo dell'indebitamento si porterebbe l'aumento da operarsi nella capacità di indebitamento dal 20 al 24 per cento. Il 25 per cento è sostanzialmente un arrotondamento privo di pratica influenza, e comunque è privo di rilievo ai fini dell'incidenza finanziaria.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 18.0.1.

C A L I C E. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALICE. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo comunista, facendo solo notare una, come dire, normale stranezza dei lavori parlamentari, nel senso che avendo finito poco fa di illustrare il mio emendamento, una delle tre esigenze che lo motivavano era proprio quella evidenziata dalla maggioranza. Dico questo a chiarimento di come il confronto sia senza pregiudiziali in quest'Aula. (Commenti dal centro. Repliche dell'estrema sinistra). Per queste ragioni votiamo a favore dell'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 18.0.1, presentato dal senatore Ferrari-Aggradi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 19.

PALA, segretario:

Art. 19.

Per l'anno 1982 le erogazioni alle Regioni a statuto ordinario delle quote loro spettanti sul fondo comune regionale di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, verranno effettuate subordinatamente all'integrale utilizzazione da parte delle regioni stesse delle disponibilità esistenti nei conti correnti aperti presso la Tesoreria del-

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

9 DICEMBRE 1981

lo Stato a cui affluiscono le erogazioni stesse.

I prelevamenti che le regioni possono effettuare dai conti correnti a loro intestati presso la Tesoreria centrale dello Stato non possono registrare un aumento superiore al 16 per cento rispetto ai prelevamenti complessivamente effettuati da ciascuma regione nell'anno 1981, fatte salve le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119.

Per comprovate indilazionabili esigenze di singole regioni, il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro per gli affari regionali, può elevare, con propri decreti, il predetto limite del 16 per cento.

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

PALA, segretario:

Sopprimere il secondo e il terzo comma.

19.4 Cossutta, Bonazzi, Calice, Bacicchi, Pollastrelli, Bollini, Milani Giorgio, Marselli, Granzotto, Vitale Giuseppe, Sega

Al secondo comma, al settimo rigo, sostituire le parole: « nell'anno 1981 », con le altre: « nel periodo 1° ottobre 1980 - 30 settembre 1981 ».

19.5 IL GOVERNO

Al terzo comma, sopprimere le parole: « di singole Regioni » ed aggiungere alla fine le parole: « esclusivamente per le Regioni Campania e Basilicata ».

19. 1 RASTRELLI, PISTOLESE, CROLLALAN-ZA, FILETTI, FINESTRA, MARCHIO, POZZO, MONACO

In via subordinata all'emendamento numero 19.1, al terzo comma aggiungere in fine le parole: « con priorità per le Regioni Campania e Basilicata ».

19. 2 RASTRELLI, PISTOLESE, CROLLALAN-ZA, FILETTI, FINESTRA, MARCHIO, POZZO. MONACO Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle somme costituenti entrate spettanti alla Regione siciliana a norma del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 ed a quelle alla medesima versate a norma dell'articolo 38 dello Statuto della Regione medesima. Tali somme non possono essere conteggiate ai fini del calcolo delle percentuali di cui al primo comma dell'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119 ed al secondo comma del presente articolo ».

19.3 CAROLLO

CALICE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

C A L I C E. Signor Presidente, vorrei intanto sottolineare all'Assemblea che questo nostro emendamento non comporta spese. Mi auguro che questo solleciti una maggiore attenzione.

Sappiamo che il ministro Andreatta si duole quando noi affacciamo qualche preoccupazione — almeno questo è il nostro giudizio — relativamente ad un accentramento
di poteri che non ci sembra abbia forti fondamenti nell'ordinamento giuridico così come è costituito. Il mio augurio, ministro
Andreatta, è che nell'ambito della sua cultura il dolore sia accompagnato da contrizione, la contrizione da pentimento, e al pentimento seguano cambiamenti d'orientamento. Mi pare che sia normale ascesi cristiana;
spero di non aver offeso la sensibilità dell'ottimo Colella.

Il fondo dell'articolo 8 è costituito da entrate tributarie, che quindi spettano alla piena titolarità delle regioni, una volta stabilite e attribuite secondo il meccanismo previsto dalla legge. A rigor di legge, effettuata quest'attribuzione, non sono possibili da parte di altri organi dello Stato, che non siano le stesse regioni, manomissioni o manovre su questa massa disponibile che il bilancio dello Stato ha messo nella disponibilità, appunto, delle regioni. Abbiamo perplessità su tutto l'articolo 19, ma la parte che ne solleva di maggiori sono soprattutto

Assemblea - Resoconto stenografico

9 DICEMBRE 1981

gli ultimi due commi. Il secondo recita testualmente che « le regioni possono prelevare dai conti correnti a loro intestati presso la Tesoreria centrale dello Stato » somme che non siano superiori al 16 per cento « rispetto ai prelevamenti complessivamente effettuati... nell'anno 1981 »; il che significa che, dopo aver riconosciuto la titolarità su certe risorse, se ne limita la disponibilità. Ci auguriamo che sia evidente che si tratta di una palese violazione di legge e degli orientamenti di fondo della Costituzione.

Ma quello che è più grave è il terzo comma il quale introduce oggettivamente, al di là delle intenzioni, signor Ministro, elementi di vero e proprio arbitrio. Il ragionamento del Ministro o del Governo qual è? Il secondo comma può determinare difficoltà per le regioni e allora racconta il Governo: se qualche regione ha delle difficoltà, si presenti col cappello in mano — perchè di questo si tratta — e discuteremo, caso per caso, se non è opportuno aumentare quella entrata del 16 per cento.

Anche qui non c'è chi non veda quale elemento di arbitrio, cioè contrario alla certezza del diritto, si introduce con questo micidiale secondo comma dell'articolo 19.

Signor Ministro, un'annotazione voglio fare per rispondere ad una qualche annotazione del senatore Carollo su questa tematica che ha visto animare i lavori della Commissione circa l'incertezza del diritto. Credo che dovremo cancellare i documenti che abbiamo a disposizione con l'intestazione delle regioni. Probabilmente lei, signor Ministro, non lo sa, ma esistono trattative, relatore Carollo, private tra regioni e direzioni importanti del Ministero del tesoro, in cui l'effettiva quantità delle somme erogate dipende, si dice in quel documento che abbiamo a disposizione, dalla maggiore o minore amicizia - questo è il termine che si usa con una certa direzione generale del Tesoro.

Ma è un elemento marginale: discutendo sull'oggettività dei testi, gli elementi di arbitrio sono lampanti, al di là delle intenzioni di chi gestirà quest'articolo.

Per queste ragioni che comportano spese (e ancora una volta il mio stupore è che la maggioranza della Commissione affari costituzionali non abbia sollevato problemi di questo tipo), preghiamo l'Assemblea di prestare attenzione a problemi di tale fatta perchè il rischio è — come dire? consentitemi la parola forte — di uno stravolgimento dei rapporti corretti all'interno dello Stato ordinamento che può pesare anche per il futuro, lasciando tracce. Infatti i giuristi hanno un termine per designare un fatto del genere parlando, al di là della Costituzione formale, di Costituzione materiale che di fatto orienta i singoli settori dello Stato.

Pur avendo perplessità su tutto l'intero articolo chiediamo la soppressione almeno del secondo e del terzo comma.

RASTRELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RASTRELLI. Anche i due emendamenti presentati rientrano nella logica che ho avuto occasione di esprimere in questa Assemblea.

Mi sembra di potermi collegare al discorso validissimo del senatore Calice per dire che questa facoltà che l'ultimo comma dell'articolo consente al Governo, cioè di aumentare a propria discrezione il flusso finanziario a favore delle regioni, essendo una norma a carattere eccezionale, può avere una sua validità in quanto alla norma stessa corrispondano situazioni obiettivamente eccezionali

Per questo motivo abbiamo ritenuto col primo emendamento di riservare questa facoltà soltanto in relazione alle regioni colpite dal terremoto e in linea soltanto graduata; proprio conoscendo la insensibilità del Governo per certi problemi ed anche la disattenzione dell'Assemblea, abbiamo richiesto che per lo meno questa facoltà riconosciuta sia riservata, con priorità almeno rispetto alla tassativa competenza del primo emendamento, alle regioni Basilicata e Campania.

Insistiamo per l'accoglimento di questi emendamenti limitativi, che in fondo giustificano anche sotto il profilo giuridico la delega che viene attribuita al Governo con l'ultimo comma dell'articolo. 346^a Seduta (notturna)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

9 DICEMBRE 1981

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad illustrare l'emendamento 19.3 e ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

CAROLLO, relatore. Per quanto riguarda l'emendamento 19.3, da me firmato e non certamente a titolo personale, dico soltanto che la norma ha un fine: coordinare la legge presente con gli obblighi derivanti dalla Costituzione tenuto conto che lo statuto siciliano fa parte della Costituzione. Non accogliere questo emendamento può dare luogo a un'eccezione di incostituzionalità e forse anche ad altro.

Sono contrario all'emendamento 19.4, anche se apprezzo quella parte relativa alla critica all'ultimo comma dell'articolo. Sono contrario agli emendamenti 19.1 e 19.2. Sono favorevole all'emendamento 19.5, pre sentato dal Governo.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad illustrare l'emendamento 195 e ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

* A N D R E A T T A, ministro del tesoro. Non so se sono recidivo o se manco della volontà di emendarmi: so soltanto che per vostra volontà vivo in una situazione in cui ho 9.999 miliardi nella tesoreria dello Stato in conti intestati alle regioni. Questi 9.999 miliardi possono essere ritirati da un momento all'altro obbligando il Tesoro ad andare sul mercato e a cercare di collocare l'unico strumento disponibile per il finanziamento del settore pubblico, cioè dei BOT.

Negli ultimi tre mesi dell'anno, tutte le regioni non certo per colpa della sezione enti locali di questo o quel partito, avendo letto questo articolo 19 che faceva riferimento alla base del 1981, hanno ritirato 1.200 miliardi in più, secondo i miei uffici, non in relazione ad una accelerazione di spesa ma per crearsi la base per poter avere nell'anno prossimo un più ampio accesso alla liquidità. Quindi negli ultimi due mesi e mezzo mi sono trovato, su un fabbisogno complessivo di 12.000 miliardi, ad avere un 10 per cento di questo fabbisogno provocato da un comportamento precauzio-

nale delle regioni, che posso anche capire. Queste distinzioni tra i diversi livelli dello Stato — ordinamento sono per me comprensibili, ma purtroppo tali livelli si fondono nella situazione del Tesoro che di fatto diventa il cassiere di tutto il settore pubblico allargato.

E allora, con un articolo di emergenza, in una situazione di ordine pubblico economico che occorre tutelare, bisogna fare in modo che questa mina vagante di 10.000 miliardi intestati presso la Tesoreria alle regioni venga gestita con una certa logica, predisponendo dei paracarri affinchè l'intero convoglio della finanza pubblica non sia travolto.

La ragione dell'emendamento è creare una situazione precedente alla presentazione della legge finanziaria, con quell'ultimo articolo che non vuole essere prevaricazione dell'Esecutivo nazionale nei confronti regionali, ma vuole essere proprio, affidato al Ministro delle regioni, uno strumento per allentare ciò che potrebbe essere troppo rigido di fronte ad effettive, maggiori capacità di investimento e di spesa delle regioni.

Chiedo che, come strumento eccezionale per il 1982, il Parlamento voti questo articolo 19 per evitare situazioni di estrema pericolosità alla gestione della tesoreria dello Stato.

Per quanto concerne l'emendamento del collega Carollo, credo che il secondo comma si riferisca anch'esso alle regioni a statuto ordinario. Eventualmente sarei del parere di introdurre un emendamento alla prima riga del secondo comma nel quale si definiscano i prelevamenti che le regioni a statuto ordinario possono effettuare. Viene meno infatti la necessità del comma che chiarisce lo statuto ed è ineccepibile dal punto di vista costituzionale lo statuto particolare della regione siciliana. Non so se ciò possa soddisfare, senatore Carollo.

Propongo quindi che, all'inizio del secondo comma dopo le parole: « le regioni » si chiarisca che ci si riferisce solo a quelle a statuto ordinario e chiedo se ciò può essere sostitutivo dell'articolo specifico sulla regione siciliana. Per le ragioni che ho detto sono contrario agli emendamenti presentati,

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

9 DICEMBRE 1981

a parte questo chiarimento al senatore Carollo.

PRESIDENTE. Senatore Carollo, insiste per la votazione dell'emendamento 19.3?

CAROLLO, relatore. Non insisto ed accetto le proposte del Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 19.4, presentato dal senatore Cossutta e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento testè presentato dal Governo, il cui testo è il seguente:

Al secondo comma, dopo le parole: « le Regioni », inserire le altre: « a statuto ordinario ».

19.6

Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.5, presentato dal Governo.

Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.1, presentato dal senatore Rastrelli e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.2, presentato dal senatore Rastrelli e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 19 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

PALA, segretario:

Art. 20.

Le somme spettanti alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, dell'articolo 103 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, dell'articolo 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, e dell'articolo 3 della legge 22 maggio 1978, n. 194, vengono corrisposte per l'anno 1982 dal Ministero del tesoro secondo le ripartizioni al medesimo titolo effettuate per l'anno 1981 maggiorate del 16 per cento.

(È approvato).

Art. 21.

Per l'anno 1982 è autorizzata la spesa di lire 120 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per le finalità di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93.

(È approvato).

Art. 22.

La quota del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per l'anno finanziario 1982, è stabilita in lire 623.868.069.000.

La quota di cui al precedente comma è incrementata degli stanziamenti annuali delle leggi di contenuto particolare per le quali è prevista la confluenza nel fondo regionale di sviluppo. Le finalità di tali leggi dovranno essere salvaguardate nella predisposizione dei programmi regionali di sviluppo.

Il vincolo di destinazione settoriale sulle assegnazioni disposte a favore delle Regioni a norma di leggi di contenuto particolare, limitatamente alle leggi di spesa pluriennale, deve intendersi riferito all'arco di tempo ricompreso nel bilancio pluriennale

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

9 DICEMBRE 1981

1982-1984 e non alla quota annuale di riparto del 1982.

La riduzione di cui al quinto comma dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, da effettuare nei confronti delle Regioni a statuto speciale viene operata sulle assegnazioni ad esse spettanti in sede di riparto.

(È approvato).

Art. 23.

In attuazione di quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, l'ammontare del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto è provvisoriamente determinato per l'anno 1982 in lire 2.900 miliardi, di cui:

- a) lire 500 miliardi, quale valutazione delle somme corrisposte nel 1981 dalle Regioni alle aziende di trasporto;
- b) lire 2.000 miliardi, quale valutazione delle somme corrisposte nel 1981 dai Comuni e dalle Province alle aziende di trasporto;
- c) lire 400 miliardi, in relazione all'applicazione agli importi di cui alle precedenti lettere a) e b) dell'aumento del 16 per cento in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, terzo comma, della legge 10 aprile 1981, n. 151.

Gli importi di cui alle lettere a) e b) del precedente comma sono finanziati mediante le corrispondenti riduzioni indicate, per le Regioni, agli articoli 18 ultimo comma, e 22, ultimo comma e, per i Comuni e le Province, all'articolo 17, secondo comma, della presente legge.

L'importo di cui alla lettera c) del precedente primo comma è iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno finanziario 1982. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad incrementare, con propri decreti, lo stanziamento del predetto capitolo di spesa, contestualmente ed in misura corrispondente alle riduzioni da apportare in bilancio ai sensi del precedente comma.

(È approvato).

Art. 24.

Fino al 31 dicembre 1982 l'imposta locale sui redditi continua ad essere applicata con l'aliquota unica del 15 per cento. Il relativo gettito rimane acquisito al bilancio dello Stato.

Per il 1982 alla regione siciliana continua ad essere attribuito direttamente dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato un ammontare pari al 13,60 per cento del gettito dei versamenti dell'imposta locale sui redditi effettuati nell'ambito della regione stessa.

(È approvato).

Art. 25.

Alle Regioni a statuto ordinario ed alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo istituite nel periodo 1974-80, sono attribuite dall'amministrazione finanziaria, per l'anno 1982, somme di importo pari a quelle spettanti per l'anno 1981 ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito con modificazioni in legge 23 aprile 1981, n. 153.

(È approvato).

Art. 26.

Il periodo di finanziamento transitorio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 17, è prorogato al 31 dicembre 1982 nei confronti delle camere di commercio, delle aziende di soggiorno, cura e turismo, delle regioni Sardegna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, nonchè delle province autonome di Trento e Bolzano.

Il termine di cui all'articolo 16 del detto decreto del Presidente della Repubblica numero 638 è prorogato al 31 dicembre 1982 per le camere di commercio e le aziende autonome di soggiorno, cura e turismo: le relative delegazioni possono essere utilizza-

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

9 DICEMBRE 1981

te esclusivamente per mutui destinati ad investimenti.

Il termine di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, per la corresponsione, da parte di regioni, comuni e province, di contributi ad enti con riferimento a tributi soppressi, è prorogato al 31 dicembre 1982. Per il 1982 l'ammontare dell'erogazione è pari a quella spettante per l'anno 1981 ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 34 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito con modificazioni in legge 23 aprile 1981, n. 153.

(È approvato).

Art. 27.

Per l'anno 1982 le somme di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle regioni Sardegna. Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e alle province autonome di Trento e Bolzano sono determinate, ove le quote dei tributi erano fisse, in misure pari a quelle previste dall'articolo 35 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito con modificazioni nella legge 23 aprile 1981, n. 153; ove tali quote erano invece variabili, l'ammontare sarà determinato per la regione Sardegna con le modalità previste dalla seconda parte del primo comma dell'articolo 8 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica numero 638, e per le province autonome di Trento e Bolzano in conformità di quanto disposto dall'articolo 78 del testo unico delle leggi concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Qualora il complesso delle entrate degli enti di cui al precedente comma per somme sostitutive di tributi soppressi, per quote fisse e per quote variabili di tributi erariali non raggiunga nell'anno 1982 l'importo attribuito per l'anno 1981, incrementato del 16 per cento, detto importo è assicurato mediante adeguato aumento delle somme sostitutive di tributi soppressi.

(È approvato).

Art. 28.

Per l'anno 1982 le somme di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo sono determinate in misura pari a quelle previste dall'articolo 36 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito con modificazioni in legge 23 aprile 1981, n. 153.

(È approvato).

Art. 29.

Per l'anno 1982 le somme di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle Camere di commercio ammontano complessivamente a 232 miliardi di lire.

La predetta somma è così ripartita fra le Camere di commercio: il 15 per cento in quote uguali e l'85 per cento in proporzione alle rispettive entrate spettanti per l'anno 1979 ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.

Le tariffe, in base alle quali le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura riscuotono i diritti di segreteria, previsti dall'articolo 37 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito con modificazioni nella legge 23 aprile 1981, n. 153, si applicano anche per gli atti rilasciati dagli Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

COLOMBO VITTORINO (V.), segretario:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Per l'anno 1982 le somme di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corri-

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

9 DICEMBRE 1981

spondere alle Camere di commercio, ammontano complessivamente a 150 miliardi ».

29. 1 CALICE, BOLLINI, BACICCHI, FRA-GASSI, POLLASTRELLI, POLLIDORO, BONAZZI, DE SABBATA

CALICE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

C A L I C E . Signor Presidente, molto brevemente. Ho preso la parola cogliendo lo spunto dalle considerazioni del Ministro, secondo cui tutti dovremmo essere ministri del tesoro. Intendiamo offrire quindi un contributo al risparmio pubblico: qui si tratta delle camere di commercio. L'opinione dell'Assemblea a questo proposito è chiara perchè è stato votato un ordine del giorno affinchè il Governo tra sei mesi presenti una legge di riforma.

Devo osservare però che nel 1981 abbiamo dato alle camere di commercio 200 miliardi di lire i quali, aggiunto il 16 per cento, dovrebbero divenire 232 miliardi. Questo ci starebbe bene perchè sarebbe palese l'equanimità del Governo. Però dagli articoli successivi risulta che il Governo con la legge finanziaria autorizza la percezione di diritti impositivi nuovi. Perciò vorrei sapere l'opinione del relatore Carollo su questi balzelli; si dice infatti che si procede sempre con l'imposizione di nuovi balzelli quando sono finalizzati come entrate dei comuni. Questa è la prima questione e quindi il mio emendamento è una domanda. Vorrei poi sapere dal Governo qual è la compatibilità con il 16 per cento. Difatti delle due l'una: o accettate il nostro emendamento riducendo di 82 miliardi, quanti sono i soldi che le camere di commercio riscuoteranno dall'imposizione dei diritti fissi, o abolite i diritti fissi dando soddisfazione non solo al Gruppo comunista ma anche al relatore Carollo che giustamente si lamenta delle continue imposizioni fiscali. Questo è il senso del nostro emendamento.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

CAROLLO, relatore. Signor Presidente, c'è da precisare che per quest'anno i 232 miliardi di lire corrispondono ai 232 miliardi di lire dell'anno scorso: questo significa che quest'anno ulteriori trasferimenti in favore delle camere di commercio da parte del bilancio dello Stato non ce ne saranno.

Visto poi che il senatore Calice vi ha accennato, a proposito dell'articolo 30 voglio anticipare telegraficamente che certo le camere di commercio possono essere considerate da alcune parti politiche un sottoprodotto della organizzazione dei rapporti sociali e come tale non vanno sostenute. In definitiva sono le stesse ditte commerciali o industriali che sono chiamate a versare il contributo alle camere di commercio. È evidente che lo versano ad un organismo proprio e non in favore di altri cittadini o organismi italiani che, non volendo pagare per proprio conto, si fanno pagare i conti dagli altri. Per queste ragioni sono contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

ANDREATTA, ministro del tesoro. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 29.1, presentato dal senatore Calice e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 29. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

PALA, segretario:

Art. 30.

A decorrere dall'anno 1982 ed al fine di accrescere gli interventi promozionali in fa-

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

9 DICEMBRE 1981

vore delle piccole e medie imprese, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, percepiscono un diritto annuale a carico di tutte le ditte che svolgono attività economica iscritte agli albi e ai registri tenuti dalle predette camere, determinato nelle seguenti misure: ditte individuali, società di persone, società cooperative, consorzi: lire 20.000; società con capitale sociale deliberato fino a 200 milioni: lire 30.000; società con capitale sociale deliberato da oltre 200 milioni a 1 miliardo: lire 40.000, con un aumento di 10.000 lire per ogni miliardo di capitale in più.

Nel caso che la ditta abbia più esercizi commerciali, industriali o di altre attività economiche in province diverse da quella della sede principale, è inoltre dovuto per ogni provincia, nella quale abbia almeno un esercizio, un diritto pari al 20 per cento di quello stabilito per la ditta medesima.

Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvedono alla riscossione del diritto a mezzo di appositi bollettini di conto corrente postale; i versamenti dovranno essere effettuati entro trenta giorni dal termine indicato nei bollettini stessi.

Per l'importo non pagato nei tempi e nei modi prescritti si farà luogo alla riscossione, mediante emissione di apposito ruolo, nelle forme previste dall'articolo 3 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, numero 858, applicando una sovrattassa pari al 5 per cento del diritto dovuto per ogni mese di ritardo o frazione di mese superiore a quindici giorni.

(È approvato).

Art. 31.

I diritti fissi per atto da pubblicare nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata, di cui all'articolo 1, comma primo, della legge 19 luglio 1971, n. 555, sono stabiliti nelle misure appresso indicate:

- a) atti di società non quotate in borsa, lire 20.000;
- b) atti di società con azioni quotate in borsa, lire 150.000.

Tali diritti fissi sono dovuti anche dalle imprese di assicurazione soggette alla disciplina del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

La tassa per il rilascio di certificati attestanti la inserzione di atti nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata, prevista dall'articolo 2, comma primo, della legge 19 luglio 1971, n. 555, è elevata a lire 5.000.

Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione per ciascun atto da pubblicare nei fascicoli regionali del Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata riscuotono un diritto fisso secondo le seguenti misure:

- a) atti costitutivi e statuti . L. 50.000
- b) bilanci L. 40.000
- c) altri atti L. 20.000

È abrogato l'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 12 aprile 1973, n. 256.

(È approvato).

 $P\ R\ E\ S\ I\ D\ E\ N\ T\ E$. Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 10 dicembre 1981

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 10 dicembre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 18, con il seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione del disegno di legge:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1982) (1583).

La seduta è tolta (ore 23,45).

Dott. Francesco Casabianca Consigliere preposto alla direzione del Servizio dei resoconti parlamentari